

## Sommaro

## I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

Regolamento (CE) n. 1687/2006 della Commissione, del 15 novembre 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutti-  
coli..... 1

★ **Regolamento (CE) n. 1688/2006 della Commissione, del 15 novembre 2006, recante deroga al regolamento (CE) n. 2375/2002 per quanto riguarda alcuni titoli di importazione rilasciati per il lotto n. 4 del sottocontingente III, nell'ambito dei contingenti tariffari per l'importazione di frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta** ..... 3

Regolamento (CE) n. 1689/2006 della Commissione, del 15 novembre 2006, relativo al rilascio dei titoli d'esportazione del sistema A3 nel settore degli ortofrutti (pomodori, arance, limoni, uve da tavola e mele) ..... 5

Regolamento (CE) n. 1690/2006 della Commissione, del 15 novembre 2006, che fissa i dazi all'im-  
portazione nel settore dei cereali applicabili a partire dal 16 novembre 2006 ..... 7

★ **Regolamento (CE) n. 1691/2006 della Commissione, del 15 novembre 2006, relativo al divieto di pesca del merluzzo bianco nella zona CIEM IIIa Kattegat per le navi battenti bandiera tedesca** 10

## II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

## Commissione

2006/780/CE:


★ **Decisione della Commissione, del 13 novembre 2006, finalizzata ad evitare la doppia contabi-  
lizzazione delle riduzioni delle emissioni di gas serra nell'ambito del sistema comunitario di  
scambio delle quote di emissioni per le attività di progetto del protocollo di Kyoto in applica-  
zione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero  
C(2006) 5362] <sup>(1)</sup>** ..... 12

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE

- ★ **Decisione della Commissione, del 15 novembre 2006, che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di tubi catodici per televisori a colori originari della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Corea, della Malaysia e della Thailandia** ..... 18
- 

**Rettifiche**

- ★ **Rettifica del regolamento (CE) n. 584/2006 del Consiglio, del 10 aprile 2006, che modifica il regolamento (CE) n. 1480/2003 che istituisce un dazio compensativo definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni microcircuiti elettronici, detti DRAM (Dynamic Random Access Memories — memorie dinamiche ad accesso casuale), originarie della Repubblica di Corea (GU L 103 del 12.4.2006)** ..... 35



## I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) N. 1687/2006 DELLA COMMISSIONE****del 15 novembre 2006****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la

Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 16 novembre 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 2006.

*Per la Commissione*

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*

---

<sup>(1)</sup> GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 15 novembre 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)		
Codice NC	Codice paesi terzi <sup>(1)</sup>	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	71,2
	204	37,3
	999	54,3
0707 00 05	052	114,5
	204	65,9
	628	196,3
	999	125,6
0709 90 70	052	118,2
	204	132,8
	999	125,5
0805 20 10	204	86,5
	999	86,5
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	052	65,4
	092	17,6
	400	86,5
	528	40,7
	999	52,6
0805 50 10	052	52,6
	388	62,4
	528	37,8
	999	50,9
0806 10 10	052	114,7
	388	229,6
	508	265,8
	999	203,4
0808 10 80	096	29,0
	388	88,8
	400	104,6
	404	100,1
	720	70,3
	800	140,1
0808 20 50	999	88,8
	052	113,3
	400	216,1
	720	39,3
	999	122,9

<sup>(1)</sup> Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

## REGOLAMENTO (CE) N. 1688/2006 DELLA COMMISSIONE

del 15 novembre 2006

**recante deroga al regolamento (CE) n. 2375/2002 per quanto riguarda alcuni titoli di importazione rilasciati per il lotto n. 4 del sottocontingente III, nell'ambito dei contingenti tariffari per l'importazione di frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2375/2002 della Commissione, del 27 dicembre 2002, relativo all'apertura e alla gestione di contingenti tariffari per il frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta proveniente dai paesi terzi <sup>(2)</sup>, ha istituito tre sottocontingenti per le diverse origini. Il sottocontingente III riguarda i paesi terzi diversi dagli Stati Uniti e dal Canada. Esso è diviso in quattro lotti trimestrali. Il lotto n. 4 riguarda il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre.
- (2) A norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2375/2002, i titoli rilasciati nell'ambito di detto regolamento sono validi per un periodo di 45 giorni a decorrere dal giorno del loro rilascio effettivo.
- (3) In applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1, terzo comma, e dell'articolo 9, primo comma, lettera a), del regolamento (CE) n. 2375/2002, il titolo di importazione indica un solo paese d'origine ed è valido solo per i prodotti originari di tale paese.
- (4) A partire dal 1° ottobre 2006 i flussi di importazione nella Comunità di frumento tenero originario dell'Ucraina sono stati perturbati a seguito delle misure di controllo e di limitazione delle esportazioni introdotte da tale paese. Questa situazione potrebbe impedire, almeno in parte, agli operatori di rispettare i loro impegni per i titoli di importazione rilasciati in cui sia indicato come paese d'origine l'Ucraina.
- (5) Per non penalizzare i suddetti operatori e per garantire la corretta utilizzazione del contingente, è opportuno introdurre una certa flessibilità nell'utilizzazione dei titoli rila-

sciati. A tal fine è necessario, in deroga al regolamento (CE) n. 2375/2002, prorogare la validità dei suddetti titoli fino alla fine del 2006 e autorizzarne l'utilizzazione per l'importazione di frumento tenero originario da paesi terzi diversi dall'Ucraina, ad esclusione degli Stati Uniti e del Canada.

- (6) I titoli di importazione rilasciati a partire dal 1° ottobre 2006 per l'importazione di frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta (codice NC 1001 90 99), nell'ambito del sottocontingente III (numero d'ordine 09.4125) di cui all'articolo 3 del precitato regolamento, giungono a scadenza a decorrere dal 16 novembre 2006. Occorre di conseguenza che le modifiche previste dal presente regolamento si applichino quanto prima possibile. È pertanto opportuno che il medesimo entri in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

In deroga all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2375/2002, la durata di validità dei titoli di importazione rilasciati per l'importazione di frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta (codice NC 1001 90 99), nell'ambito del sottocontingente III (numero d'ordine 09.4125) di cui all'articolo 3 del precitato regolamento, entro il 1° ottobre 2006 e il 16 novembre 2006 e recanti nella casella 8 l'indicazione «Ucraina» come paese d'origine, può essere prorogata fino al 31 dicembre 2006, su richiesta dei titolari. A tal fine l'autorità che ha rilasciato il titolo lo annulla e lo sostituisce con un nuovo titolo avente come data limite di validità il 31 dicembre 2006 oppure proroga la validità del titolo iniziale fino al 31 dicembre 2006.

#### Articolo 2

In deroga all'articolo 9, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2375/2002, i titoli di importazione di cui all'articolo 1 del presente regolamento possono essere utilizzati per l'importazione di frumento tenero originario di qualsiasi paese terzo, ad esclusione degli Stati Uniti e del Canada.

<sup>(1)</sup> GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

<sup>(2)</sup> GU L 358 del 31.12.2002, pag. 88. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 971/2006 (GU L 176 del 30.6.2006, pag. 51).

*Articolo 3*

1. Le dichiarazioni in dogana relative alle importazioni effettuate sulla scorta dei titoli di importazione di cui all'articolo 1 recano nella casella 44 la seguente dicitura:

«Importazione effettuata in applicazione del regolamento (CE) n. 1688/2006 della Commissione»

2. Entro il 15 febbraio 2007 gli Stati membri comunicano alla Commissione, per via elettronica, le seguenti informazioni:

a) quantitativi (tonnellate) di prodotti importati sulla scorta dei titoli di importazione di cui all'articolo 1;

b) numero e data di rilascio del titolo sulla scorta del quale è stata effettuata l'importazione.

*Articolo 4*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 2006.

*Per la Commissione*  
Mariann FISCHER BOEL  
*Membro della Commissione*

---

**REGOLAMENTO (CE) N. 1689/2006 DELLA COMMISSIONE****del 15 novembre 2006****relativo al rilascio dei titoli d'esportazione del sistema A3 nel settore degli ortofrutticoli (pomodori, arance, limoni, uve da tavola e mele)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 35, paragrafo 3, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1579/2006 della Commissione <sup>(2)</sup> ha indetto una gara fissando i tassi indicativi di restituzione ed i quantitativi indicativi titoli d'esportazione del sistema A3 per cui possono essere rilasciati.
- (2) In funzione delle offerte presentate, è necessario fissare i tassi massimi di restituzione e le percentuali di rilascio delle quantità sulla base delle offerte effettuate a titolo dei suddetti tassi massimi.

- (3) Per i pomodori, le arance, i limoni, le uve da tavola e le mele, il tasso massimo necessario per la concessione di titoli a concorrenza del quantitativo indicativo, nel limite dei quantitativi offerti, non è superiore ad una volta e mezza il tasso indicativo di restituzione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per i pomodori, le arance, i limoni, l'uva da tavola e le mele, il tasso massimo di restituzione e la percentuale di rilascio relativi alla gara indetta dal regolamento (CE) n. 1579/2006 sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 16 novembre 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 2006.

*Per la Commissione*

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e  
dello sviluppo rurale*

<sup>(1)</sup> GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione (GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 64).

<sup>(2)</sup> GU L 291 del 21.10.2006, pag. 5.

## ALLEGATO

**Rilascio di titoli d'esportazione del sistema A3 nel settore degli ortofrutticoli (pomodori, arance, limoni, uva da tavola e mele)**

Prodotto	Tasso di restituzione massimo (EUR/t netto)	Percentuale di rilascio delle quantità richieste al livello del tasso di restituzione massimo
Pomodori	—	100 %
Arance	40	100 %
Limoni	60	100 %
Uva da tavola	—	100 %
Mele	35	100 %

**REGOLAMENTO (CE) N. 1690/2006 DELLA COMMISSIONE****del 15 novembre 2006****che fissa i dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a partire dal 16 novembre 2006**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>,visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1784/2003 prevede l'applicazione, all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento, delle aliquote dei dazi della tariffa doganale comune. Tuttavia, per i prodotti di cui al paragrafo 2 dell'articolo 10, il dazio all'importazione è pari al prezzo di intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione, maggiorato del 55 %, previa deduzione del prezzo all'importazione cif applicabile alla spedizione di cui trattasi. Tuttavia, tale dazio non può superare l'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.
- (2) In virtù dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1784/2003, i prezzi all'importazione cif sono calcolati in base ai prezzi rappresentativi del prodotto di cui trattasi sul mercato mondiale.

- (3) Il regolamento (CE) n. 1249/96 ha fissato le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1784/2003 per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali.
- (4) I dazi all'importazione si applicano fino al momento in cui entri in vigore una nuova fissazione.
- (5) Per permettere il normale funzionamento del regime dei dazi all'importazione, è opportuno prendere in considerazione, al fine del loro calcolo, i tassi rappresentativi di mercato rilevati nel corso di un periodo di riferimento.
- (6) L'applicazione del regolamento (CE) n. 1249/96 richiede la fissazione dei dazi all'importazione conformemente all'allegato I del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I dazi all'importazione nel settore dei cereali, di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003, sono fissati nell'allegato I del presente regolamento in base ai dati indicati nell'allegato II.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 16 novembre 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 2006.

*Per la Commissione*

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e  
dello sviluppo rurale*

<sup>(1)</sup> GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

<sup>(2)</sup> GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1110/2003 (GU L 158 del 27.6.2003, pag. 12).

## ALLEGATO I

**Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003 a decorrere dal 16 novembre 2006**

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi all'importazione <sup>(1)</sup> (in EUR/t)
1001 10 00	Frumento (grano) duro di qualità elevata	0,00
	di qualità media	0,00
	di bassa qualità	0,00
1001 90 91	Frumento (grano) tenero destinato alla semina	0,00
ex 1001 90 99	Frumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina	0,00
1002 00 00	Segala	0,00
1005 10 90	Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido	8,24
1005 90 00	Granturco diverso dal granturco destinato alla semina <sup>(2)</sup>	8,24
1007 00 90	Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	0,00

<sup>(1)</sup> Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

— 3 EUR/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure

— 2 EUR/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Estonia, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

<sup>(2)</sup> L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.

## ALLEGATO II

## Elementi di calcolo dei dazi

(2.11.2006-14.11.2006)

1) Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

Quotazioni borsistiche	Minneapolis	Chicago	Minneapolis	Minneapolis	Minneapolis	Minneapolis
Prodotto (% proteine al 12 % di umidità)	HRS2	YC3	HAD2	qualità media (*)	qualità bassa (**)	US barley 2
Quotazione (EUR/t)	158,69 (***)	107,18	174,15	164,15	144,15	155,60
Premio sul Golfo (EUR/t)	—	19,42	—			—
Premio sui Grandi Laghi (EUR/t)	12,24	—	—			—

(\*) Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(\*\*) Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(\*\*\*) Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

2) Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

Trasporto/costi: Golfo del Messico-Rotterdam: 22,90 EUR/t; Grandi Laghi-Rotterdam: 30,68 EUR/t.

3) Sovvenzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1249/96: 0,00 EUR/t (HRW2)  
0,00 EUR/t (SRW2).

**REGOLAMENTO (CE) N. 1691/2006 DELLA COMMISSIONE****del 15 novembre 2006****relativo al divieto di pesca del merluzzo bianco nella zona CIEM IIIa Kattegat per le navi battenti bandiera tedesca**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 26, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 51/2006 del Consiglio, del 22 dicembre 2005, che stabilisce, per il 2006, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura <sup>(3)</sup>, fissa i contingenti per il 2006.
- (2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2006.

- (3) È quindi necessario vietare la pesca, la detenzione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di tale stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

**Articolo 1****Esaurimento del contingente**

Il contingente di pesca assegnato per il 2006 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

**Articolo 2****Divieti**

La pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate è vietata a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Sono vietati la detenzione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di tale stock catturato dalle navi sudette dopo tale data.

**Articolo 3****Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 2006.

*Per la Commissione*

Jörgen HOLMQUIST

*Direttore generale della Pesca  
e degli affari marittimi*

<sup>(1)</sup> GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

<sup>(2)</sup> GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 768/2005 (GU L 128 del 21.5.2005, pag. 1).

<sup>(3)</sup> GU L 16 del 20.1.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1642/2006 della Commissione (GU L 308 dell'8.11.2006, pag. 5).

## ALLEGATO

N.	47
Stato membro	Germania
Stock	COD/03AS.
Specie	Merluzzo bianco ( <i>Gadus morhua</i> )
Zona	Illa Kattegat
Data	14 ottobre 2006

## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 novembre 2006

**finalizzata ad evitare la doppia contabilizzazione delle riduzioni delle emissioni di gas serra nell'ambito del sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni per le attività di progetto del protocollo di Kyoto in applicazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio**

[notificata con il numero C(2006) 5362]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/780/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 11 *ter*, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

(1) Per garantire l'integrità del sistema comunitario di scambio delle quote di emissione sotto il profilo ambientale, la direttiva 2003/87/CE stabilisce che gli Stati membri devono far sì che, quando ospitano attività di progetto istituite nell'ambito dei meccanismi flessibili del protocollo di Kyoto alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), non vengano rilasciate unità di riduzione delle emissioni (ERU) o riduzioni certificate delle emissioni (CER) per le riduzioni o le limitazioni delle emissioni di gas serra degli impianti rientranti nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissione, perché ciò comporterebbe una doppia contabilizzazione delle riduzioni o limitazioni delle emissioni.

(2) In particolare, tali riduzioni o limitazioni potrebbero verificarsi se un'attività di progetto per il passaggio ad un combustibile diverso avviene in un impianto che rientra nell'ambito del sistema comunitario di scambio delle quote di emissione, se un'attività di progetto nel settore della generazione di calore in ambito urbano determina una minor produzione in un altro impianto che rientra nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissione o ancora se un'attività di progetto riguardante un impianto eolico o idroelettrico fornisce elettricità alla rete elettrica, sostituendo in tal modo la generazione di elettricità da combustibili fossili.

(3) Poiché gli Stati membri potrebbero essersi impegnati a rilasciare ERU e CER che comportano una doppia contabilizzazione prima dell'adozione dell'articolo 11 *ter*, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE, l'articolo 11 *ter*, paragrafi 3 e 4, consente il rilascio di ERU e di CER fino al 31 dicembre 2012, anche se le attività di progetto riducono o limitano direttamente o indirettamente le emissioni di un impianto rientrante nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissione, purché sia cancellato un numero corrispondente di quote.

(4) I paragrafi 3 e 4 dell'articolo 11 *ter* della direttiva 2003/87/CE distinguono tra i casi in cui è possibile determinare l'entità delle riduzioni o delle limitazioni in ciascun impianto che rientra nel sistema comunitario di scambio delle quote ed è interessato dall'attività di progetto (riduzioni o limitazioni dirette) e i casi in cui l'entità delle riduzioni o delle limitazioni può essere calcolata solo per un gruppo di impianti rientranti nel sistema comunitario di scambio delle quote (riduzioni o limitazioni indirette).

<sup>(1)</sup> GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32. Direttiva modificata dalla direttiva 2004/101/CE (GU L 338 del 13.11.2004, pag. 18).

- (5) Nel caso delle riduzioni o limitazioni dirette, è compito del gestore dell'impianto in cui si verificano tali riduzioni o limitazioni cancellare le quote corrispondenti alle quantità di ERU e di CER rilasciate per le suddette riduzioni o limitazioni. Nel caso delle riduzioni o limitazioni indirette, le autorità nazionali devono cancellare tali quote dal registro nazionale dello Stato membro che rilascia le ERU e le CER.
- (6) Il metodo più adeguato per tener conto delle riduzioni o delle limitazioni risultanti da una determinata attività di progetto in un impianto che rientra nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissione è calcolare la percentuale di riduzioni o limitazioni nell'ambito delle riduzioni o limitazioni complessive delle emissioni previste per tale attività di progetto, definite dallo scenario di riferimento (*baseline*) approvato per quell'attività. Se, nel caso delle riduzioni o limitazioni indirette, non risulti possibile determinare esattamente la quantità delle riduzioni nei singoli impianti che rientrano nel sistema comunitario di scambio delle quote, occorre stimare la quantità di riduzioni o limitazioni nell'ambito delle riduzioni o limitazioni complessive dell'attività di progetto che potrebbero causare una doppia contabilizzazione.
- (7) Nell'ambito del sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni gli Stati membri sono tenuti a notificare alla Commissione la quantità totale di quote che intendono assegnare per il periodo 2008-2012 nei rispettivi piani nazionali di assegnazione con 18 mesi di anticipo rispetto all'inizio del periodo indicato. L'importo preciso delle riduzioni o delle limitazioni delle emissioni prodotte da una determinata attività di progetto viene tuttavia definito a scadenza annua, dopo che queste si sono prodotte.
- (8) Nell'ambito del piano nazionale di assegnazione 2008-2012 di ciascuno Stato membro che ospita attività previste dai meccanismi di progetto del protocollo di Kyoto e che potrebbero causare una doppia contabilizzazione, occorre istituire un accantonamento, per il quale si precisa l'elenco di tutte le attività di progetto approvate e le riduzioni o limitazioni delle emissioni previste che riguardano gli impianti partecipanti al sistema comunitario di scambio delle quote di emissione e per le quali lo Stato membro interessato deve rilasciare ERU o CER («riduzioni da progetti dei settori partecipanti allo scambio»). La tabella relativa all'accantonamento deve inoltre contenere tutte le spiegazioni necessarie per stabilire l'entità delle «riduzioni da progetti dei settori partecipanti allo scambio» previste per ciascuna attività di progetto ospitata dallo Stato membro in questione.
- (9) Un altro accantonamento deve essere previsto nell'ambito del piano nazionale di assegnazione 2008-2012 di ciascuno Stato membro che intende ospitare attività dei meccanismi di progetto del protocollo di Kyoto che potrebbero causare una doppia contabilizzazione; a tal fine occorre fornire l'elenco di ciascuna attività di progetto programmata e le riduzioni o limitazioni delle emissioni previste che riguardano gli impianti partecipanti al sistema comunitario di scambio delle quote di emissione e per le quali lo Stato membro interessato deve rilasciare ERU o CER («riduzioni da progetti dei settori partecipanti allo scambio»). La tabella relativa all'accantonamento deve contenere inoltre tutte le spiegazioni necessarie per stabilire l'entità delle «riduzioni da progetti dei settori partecipanti allo scambio» previste per ciascuna attività di progetto programmata che lo Stato membro in questione intende ospitare.
- (10) Le ERU e le CER corrispondenti alle «riduzioni da progetti dei settori partecipanti allo scambio» possono essere rilasciate fino al 31 dicembre 2012 e devono essere notificate alla Commissione.
- (11) Nell'ambito dei rispettivi piani nazionali di assegnazione gli Stati membri che ospitano o che intendono ospitare attività dei meccanismi di progetto del protocollo di Kyoto che potrebbero causare una doppia contabilizzazione devono indicare le emissioni previste per le attività comprese nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE, con e senza gli effetti delle previste riduzioni da progetti dei settori partecipanti allo scambio.
- (12) Al momento di istituire il metodo per la determinazione delle assegnazioni ai singoli impianti nel contesto dei rispettivi piani nazionali di assegnazione gli Stati membri devono prendere in considerazione qualsiasi riduzione o limitazione prevista delle emissioni derivante da attività di progetti che interessano un impianto o un'attività e che potrebbero causare una doppia contabilizzazione.
- (13) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato sui cambiamenti climatici,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

La presente decisione istituisce le disposizioni di attuazione dell'articolo 11 *ter*, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2003/87/CE.

#### Articolo 2

Ai fini della presente decisione, e oltre alle definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2216/2004 della Commissione <sup>(1)</sup>, si intende per:

- 1) «riduzione o limitazione diretta delle emissioni», la riduzione o limitazione delle emissioni dovute ad un'attività di progetto che riduce o limita le emissioni nei singoli impianti individuate nello scenario di riferimento (*baseline*) dell'attività di progetto di cui all'articolo 1, appendice B, della decisione 16/CP.7 della Convenzione delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) o a norma dell'articolo 44 dell'allegato alla decisione 17/CP.7 dell'UNFCCC;

<sup>(1)</sup> GU L 386 del 29.12.2004, pag. 1.

- 2) «riduzione o limitazione indiretta delle emissioni», la riduzione o limitazione delle emissioni che avvengono negli impianti rientranti nel campo di applicazione della direttiva 2003/87/CE e che non corrisponde ad una riduzione o limitazione diretta delle emissioni;
- 3) «riduzione da progetti dei settori partecipanti allo scambio», la riduzione o la limitazione delle emissioni degli impianti che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2003/87/CE e che sono conseguenti ad attività di progetto per le quali lo Stato membro che ospita l'attività rilascia unità di riduzione delle emissioni (ERU) o riduzioni certificate delle emissioni (CER);
- 4) «lettera di approvazione», nel caso delle attività di progetto che generano ERU, l'impegno vincolante assunto per iscritto dallo Stato membro che ospita l'attività di progetto a rilasciare ERU secondo le linee guida e le procedure nazionali dello Stato membro relative all'approvazione delle attività di progetto di cui all'articolo 20, lettera a), dell'allegato della decisione 16/CP.7 dell'UNFCCC; nel caso delle attività di progetto che generano CER, l'approvazione scritta di partecipazione volontaria dell'autorità nazionale designata dello Stato membro che ospita l'attività di progetto di cui all'articolo 40, lettera a), dell'allegato della decisione 17/CP.7 dell'UNFCCC;
- 5) «lettera di sostegno», una comunicazione ufficiale, in forma scritta, con la quale lo Stato membro che intende ospitare l'attività di progetto ritiene che il progetto interessato potrebbe in seguito ottenere l'approvazione come attività di progetto.

#### Articolo 3

1. Nell'ambito dei rispettivi piani nazionali di assegnazione per il periodo 2008-2012 gli Stati membri prevedono, nella quantità totale di quote assegnate, un accantonamento di quote per ciascuna attività di progetto, presentato secondo il modello definito nella tabella dell'allegato I della presente decisione, se, prima della scadenza fissata per la notifica dei piani nazionali di assegnazione all'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE, gli Stati membri hanno emesso lettere di approvazione in qualità di paesi ospitanti, nelle quali si impegnano a rilasciare ERU o CER imputabili alle attività di progetto che riducono o limitano le emissioni in impianti rientranti nel campo di applicazione della direttiva 2003/87/CE.

2. Nell'ambito dei rispettivi piani nazionali di assegnazione per il periodo 2008-2012 gli Stati membri possono anche prevedere, nell'ambito della quantità totale di quote assegnate, un ulteriore accantonamento di quote presentato secondo il modello definito nell'allegato II della presente decisione se, dopo la decisione di cui all'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva

2003/87/CE, intendono sottoscrivere lettere di approvazione in qualità di paesi ospitanti, nelle quali si impegnano a rilasciare ERU o CER entro il 31 dicembre 2012 per le attività di progetto che riducono o limitano le emissioni in impianti rientranti nel campo di applicazione della direttiva 2003/87/CE. Le attività di progetto previste che utilizzano lo stesso metodo di riduzione delle emissioni per cui non è stata ancora emessa una lettera di sostegno possono essere raggruppate nella stessa colonna all'interno della tabella predisposta secondo il modello dell'allegato II.

3. Fino al momento della decisione di cui all'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE e al massimo entro la scadenza per l'adozione della decisione medesima fissata all'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE, gli Stati membri possono trasferire altre quote dalla quantità accantonata a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, alle quote accantonate a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, che riguardano le riduzioni da progetti dei settori partecipanti allo scambio imputabili ai progetti per i quali è stata emessa una lettera di approvazione dopo la scadenza fissata per la notifica dei piani nazionali di assegnazione all'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE.

#### Articolo 4

La tabella relativa agli accantonamenti è pubblicata e resa accessibile al pubblico sul sito web del registro di ciascuno Stato membro.

#### Articolo 5

1. Le ERU e le CER corrispondenti alle riduzioni da progetti dei settori partecipanti allo scambio possono essere rilasciate fino al 31 dicembre 2012 compreso, a condizione che prima del rilascio si provveda a convertire un quantitativo equivalente di quote da uno degli accantonamenti costituiti nelle unità di quantità assegnate, informandone al contempo la Commissione.

2. Le quantità di quote accantonate a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, che non sono convertite in unità di quantità assegnate come previsto dall'articolo 5, paragrafo 1, entro il 31 dicembre 2012, possono essere vendute come quote riferite al periodo 2008-2012. Se l'attività di progetto provoca riduzioni e limitazioni dirette delle emissioni, tale quantità può essere rilasciata come quote riferite al periodo 2008-2012 agli impianti indicati alle righe VII/a e VII/b della tabella che figura all'allegato I.

3. Eventuali quote accantonate a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, che, entro il 31 dicembre 2012, non risultano convertite in unità di quantità assegnate come previsto dall'articolo 5, paragrafo 1, sono cancellate.

*Articolo 6*

1. Gli Stati membri che intendono approvare attività di progetto in qualità di paese ospitante dopo la scadenza fissata per la presentazione dei piani nazionali di assegnazione ne informano la Commissione prima di emettere la lettera di approvazione. Queste informazioni sono corredate della relazione di un verificatore indipendente che certifica che le ERU o le CER da rilasciare non comportano una doppia contabilizzazione e fornisce tutti i dati necessari a garanzia del fatto che le attività di progetto sottoposte ad approvazione sono conformi all'articolo 11 *ter* della direttiva 2003/87/CE.

2. Le lettere di approvazione emesse a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, e le lettere di sostegno emesse, dopo la scadenza fissata all'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE per la presentazione dei piani nazionali di assegnazione, per le attività di progetto che consentiranno di realizzare riduzioni da progetti dei settori partecipanti allo scambio assegnano le quote

da convertire in unità di quantità assegnate dall'accantonamento istituito a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, qualora vengano rilasciate ERU e CER. Se una quota era già stata assegnata tramite lettera di approvazione a una determinata attività di progetto per essere in seguito convertita, non può essere riassegnata ad un altro progetto in una fase successiva.

*Articolo 7*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 2006.

*Per la Commissione*

Stavros DIMAS

*Membro della Commissione*

## ALLEGATO I

		Attività di progetto X	Attività di progetto Y	...	Quantità totale di quote accantonate
I/a	Denominazione dell'attività di progetto <sup>(1)</sup>				
I/b	Codice identificativo di progetto dell'attività di progetto <sup>(2)</sup>				
I/c	Data della lettera di approvazione per l'attività di progetto				
II	Quantità totale di gas serra da ridurre o limitare (in tonnellate, periodo 2008-2012)				
III	% delle riduzioni totali che lo Stato rilascia come ERU o CER				
IV	Descrizione dello scenario di riferimento <sup>(3)</sup>				
V	% delle emissioni prodotte da impianti che rientrano nella direttiva 2003/87/CE rispetto alle emissioni totali inserite nello scenario di riferimento (in caso di riduzioni o limitazioni indirette, fornire una stima) <sup>(4)</sup>				
VI	Quantità prevista di riduzioni da progetti dei settori partecipanti allo scambio (II*III*V)				( $\Sigma$ VI) = ( $\Sigma$ VIII/a-VIII/e)
VII/a	Per le riduzioni e le limitazioni dirette, nome dell'impianto dove avviene la riduzione da progetti dei settori partecipanti allo scambio <sup>(5)</sup>				
VII/b	Per le riduzioni e le limitazioni dirette, codice identificativo dell'impianto dove avviene la riduzione da progetti dei settori partecipanti allo scambio <sup>(5)</sup>				
VIII/a	Quantità di ERU e di CER emesse per il 2008 e corrispondenti alle riduzioni da progetti dei settori partecipanti allo scambio				
VIII/b	Quantità di ERU e di CER emesse per il 2009 e corrispondenti alle riduzioni da progetti dei settori partecipanti allo scambio				
VIII/c	Quantità di ERU e di CER emesse per il 2010 e corrispondenti alle riduzioni da progetti dei settori partecipanti allo scambio				
VIII/d	Quantità di ERU e di CER emesse per il 2011 e corrispondenti alle riduzioni da progetti dei settori partecipanti allo scambio				
VIII/e	Quantità di ERU e di CER emesse per il 2012 e corrispondenti alle riduzioni da progetti dei settori partecipanti allo scambio				

<sup>(1)</sup> Elencare tutte le attività di progetto che lo Stato membro ha approvato.

<sup>(2)</sup> Utilizzare il codice attribuito in base all'allegato VI, punto 19, del regolamento (CE) n. 2216/2004.

<sup>(3)</sup> Indicare le emissioni annue complessive che ci si attende in assenza dell'attività di progetto e il gruppo di impianti in cui dovrebbero prodursi tali emissioni. Allegare una descrizione sintetica dello scenario di riferimento applicato. Se all'attività di progetto si applica più di uno scenario di riferimento, inserire tutti gli scenari (con le corrispondenti emissioni annue complessive che si attendono in assenza della parte di attività di progetto interessata) su una riga diversa della tabella relativa all'accantonamento.

<sup>(4)</sup> Descrivere sinteticamente il metodo e i dati impiegati per la stima.

<sup>(5)</sup> Se nelle righe VII/a e VII/b devono essere elencati vari impianti, utilizzare righe separate. Calcolare separatamente la percentuale che ciascun impianto rappresenta rispetto alle quote dell'accantonamento.

## ALLEGATO II

		Attività di progetto prevista X	Attività di progetto prevista Y	...	Quantità totale di quote accantonate
I/a	Denominazione dell'attività di progetto prevista <sup>(1)</sup>				
I/b	Codice identificativo di progetto dell'attività di progetto prevista <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>				
I/c	Data o data prevista della lettera di sostegno per l'attività di progetto prevista				
I/d	Data prevista della lettera di approvazione per l'attività di progetto prevista				
II	Quantità totale prevista di gas serra da ridurre o limitare (in tonnellate, periodo 2008-2012) con l'attività di progetto prevista				
III	% delle riduzioni totali che lo Stato rilascia sotto forma di ERU o CER per l'attività di progetto prevista				
IV	Descrizione dello scenario di riferimento <sup>(1)</sup> <sup>(3)</sup>				
V	Stima della % delle emissioni prodotte da impianti che rientrano nella direttiva 2003/87/CE rispetto alle emissioni totali inserite nello scenario di riferimento <sup>(4)</sup>				
VI	Quantità prevista di riduzioni da progetti dei settori partecipanti allo scambio (II*III*V)				(Σ VI)
VII/a	Per le riduzioni e le limitazioni dirette, nome dell'impianto dove avviene la riduzione da progetti dei settori partecipanti allo scambio <sup>(5)</sup>				
VII/b	Per le riduzioni e le limitazioni dirette, codice identificativo dell'impianto dove deve avvenire la riduzione da progetti dei settori partecipanti allo scambio <sup>(5)</sup>				
VII/c	Per le riduzioni e le limitazioni indirette, categoria di attività dove avviene la prevista riduzione da progetti dei settori partecipanti allo scambio <sup>(6)</sup>				
VIII	Quantità di quote dedotte dall'assegnazione degli impianti/categorie di attività indicate nelle righe VII/a-VII/c per costituire l'accantonamento <sup>(5)</sup> <sup>(6)</sup>				

<sup>(1)</sup> Completare la casella solo se questo dato è già noto al momento della presentazione dei piani nazionali di assegnazione. Se non è stata emessa alcuna lettera di sostegno per un'attività di progetto, è possibile raggruppare in un'unica colonna varie attività di progetto che utilizzano lo stesso metodo di riduzione delle emissioni.

<sup>(2)</sup> Utilizzare il codice attribuito in base all'allegato VI, punto 19, del regolamento (CE) n. 2216/2004.

<sup>(3)</sup> Indicare le emissioni annue complessive che ci si attende in assenza dell'attività di progetto e il gruppo di impianti in cui dovrebbero prodursi tali emissioni. Allegare una descrizione sintetica dello scenario di riferimento applicato. Se all'attività di progetto si applica più di uno scenario di riferimento, inserire tutti gli scenari (con le corrispondenti emissioni annue complessive che si attendono in assenza della parte di attività di progetto interessata) su una riga diversa della tabella relativa all'accantonamento.

<sup>(4)</sup> Descrivere sinteticamente il metodo e i dati impiegati per la stima.

<sup>(5)</sup> Se nelle righe VII/a, VII/b e VIII devono essere elencate varie voci, utilizzare righe separate. Indicare separatamente la percentuale di quote fornite da ciascun impianto ai fini dell'accantonamento.

<sup>(6)</sup> Utilizzare le categorie di attività definite nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE.

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 15 novembre 2006

**che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di tubi catodici per televisori a colori originari della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Corea, della Malaysia e della Thailandia**

(2006/781/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea <sup>(1)</sup> (di seguito «regolamento di base»), in particolare l'articolo 9,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

## A. PROCEDIMENTO

## 1. Apertura del procedimento

(1) L'11 gennaio 2006, conformemente a quanto disposto all'articolo 5 del regolamento di base, la Commissione ha annunciato con un avviso («avviso di apertura») pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* <sup>(2)</sup> l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nella Comunità di tubi catodici per televisori a colori (di seguito «CPT»), originari della Repubblica popolare cinese (di seguito «RPC»), della Repubblica di Corea (di seguito «Corea»), della Malaysia e della Thailandia (di seguito «paesi interessati»).

(2) Il procedimento antidumping è stato avviato in seguito ad una denuncia presentata il 29 novembre 2005 dalla task force contro le pratiche commerciali scorrette in Europa (TUBE) (di seguito «denunciante») per conto di due produttori (di seguito «produttori denunciati»), vale a dire le società AB Ekranas (di seguito «Ekranas») e Ecimex Group AS (di seguito «Ecimex»), che rappresentano una quota maggioritaria della produzione comunitaria totale di tubi catodici per televisori a colori. La denuncia conteneva prove prima facie dell'esistenza di pratiche di dumping di CPT originari dei paesi interessati e di un conseguente pregiudizio materiale, che sono state ritenute sufficienti a giustificare l'apertura di un procedimento.

## 2. Parti interessate dal procedimento

(3) La Commissione ha avvisato ufficialmente il denunciante, i produttori comunitari citati nella denuncia, altri produt-

tori comunitari noti, le autorità dei paesi esportatori interessati, i produttori esportatori, gli importatori, gli utilizzatori e le loro associazioni di cui è noto l'interesse nei confronti dell'avviamento del procedimento. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nell'avviso di apertura.

(4) I produttori denunciati, gli altri produttori comunitari, i produttori esportatori, gli importatori e gli utilizzatori hanno reso note le loro posizioni. È stata concessa un'audizione a tutte le parti che ne hanno fatto richiesta dimostrando di avere particolari motivi per essere ascoltate.

(5) Considerando il numero prevedibilmente elevato di produttori esportatori della RPC, nell'avviso di apertura è stata prospettata la possibilità di ricorrere a tecniche di campionamento, in conformità dell'articolo 17 del regolamento di base.

(6) Per consentire alla Commissione di stabilire se fosse necessario ricorrere al campionamento dei produttori esportatori della RPC e, in tal caso, selezionare un campione, tutti i produttori esportatori cinesi sono stati invitati a manifestarsi e a fornire, secondo le modalità specificate nell'avviso di apertura, informazioni di base sulle loro attività relativamente al prodotto in oggetto durante il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2005.

(7) Soltanto due produttori esportatori della RPC si sono fatti avanti e hanno fornito le informazioni richieste entro i termini indicati. Date le circostanze la Commissione ha deciso che nel caso degli esportatori cinesi il ricorso al campionamento non era necessario.

(8) Inoltre, per consentire ai produttori esportatori della RPC di presentare domanda per ottenere, qualora lo desiderassero, il trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato («TEM») o un trattamento individuale («TI»), i servizi della Commissione hanno inviato i relativi formulari alle aziende cinesi interessate e alle autorità cinesi. Due produttori esportatori della RPC hanno presentato domanda di TEM, conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base.

<sup>(1)</sup> GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).

<sup>(2)</sup> GU C 6 dell'11.1.2006, pag. 2.

- (9) La Commissione ha inviato questionari a tutte le parti notoriamente interessate e a tutte le altre aziende che si sono manifestate entro i termini stabiliti nell'avviso di apertura. Sono pervenute risposte da due produttori esportatori della RPC, un produttore esportatore della Corea, della Malaysia e della Thailandia rispettivamente, un importatore comunitario collegato ad uno degli esportatori cinesi e all'esportatore coreano, un operatore con sede in un paese diverso dal paese interessato o dalla Comunità e collegato a un produttore cinese, tre produttori comunitari e un utilizzatore non collegato nella Comunità.
- (10) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione preliminare dell'esistenza di pratiche di dumping, del conseguente pregiudizio e dell'interesse della Comunità. Sono state effettuate ispezioni di verifica presso le sedi delle seguenti aziende:
- a) *Produttori comunitari*
- AB Ekranas, Panevezys, Lituania, e società collegata Farimex SA, Ginevra, Svizzera,
  - Thomson Displays Polska Sp. Zo.o, Piaseczno, Polonia, (di seguito «Thomson»);
- b) *Produttori esportatori della RPC*
- Beijing Matsushita Color CRT Co., Ltd, Pechino,
  - Hua Fei Colour Display Systems Co., Ltd, NanJing, e produttore collegato LG Philips Shuguang Electronic Co., Ltd, Changsha;
- c) *Produttore esportatore della Corea*
- LG Philips Displays Korea Co., Ltd, Seoul;
- d) *Produttore esportatore della Malaysia*
- Chungghwa Picture Tubes (Malaysia) Sdn. Bhd., Shah Alam;
- e) *Produttore esportatore della Thailandia*
- CRT Display Technology Co., Ltd, Rayong, e produttore collegato Thai CRT Co., Ltd, Chonburi;
- f) *Importatore collegato nella Comunità*
- LG Philips Displays Netherlands BV (Paesi Bassi).

### 3. Periodo dell'inchiesta

- (11) L'inchiesta sulle pratiche di dumping e sul relativo pregiudizio ha riguardato il periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005 (di seguito «PI»). L'analisi delle ten-

denze pertinenti per la valutazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° gennaio 2002 e la fine del periodo dell'inchiesta (di seguito «periodo considerato»).

## B. PRODOTTO INTERESSATO E PRODOTTO ANALOGO

### 1. Prodotto interessato

- (12) Oggetto dell'inchiesta sono tubi catodici per televisori a colori (di seguito «CPT»), ivi compresi tubi catodici per videomonitor, di tutte le dimensioni, originari della Repubblica popolare cinese, della Corea, della Malaysia e della Thailandia (di seguito «il prodotto interessato»), solitamente identificati con i codici NC 8540 11 11, 8540 11 13, 8540 11 15, 8540 11 19, 8540 11 91 e 8540 11 99.
- (13) Il prodotto interessato può avere qualsiasi dimensione in diagonale dello schermo (vale a dire la parte attiva del tubo catodico misurata in linea retta), con un rapporto larghezza/altezza dello schermo pari a qualsiasi numero e con un passo (vale a dire l'intervallo fra due linee del medesimo colore al centro dello schermo) non inferiore a 0,4 mm. I prodotti possono inoltre essere identificati ulteriormente in base alle caratteristiche dei tubi piatti: tubo a bulbo (ivi compreso semipiatto/quadrato), tubi piatti, tubi completamente piatti o piatti e sottili. Infine, possono funzionare con frequenze di 50, 60 o 100 Hz. Questi prodotti sono utilizzati principalmente, ma non a titolo esclusivo, per i televisori a colori.
- (14) Il prodotto interessato viene comunemente designato come tubi catodici da 14, 15, 20 pollici ecc., a seconda della misura in diagonale dello schermo, ed è commercializzato con la misurazione espressa in pollici. Esso viene solitamente venduto sul mercato sotto forma di tubo completo, come nel caso dei produttori comunitari denunziati. Alcuni produttori esportatori, tuttavia, hanno venduto CPT incompleti, vale a dire privi di una o più componenti, per lo più il giogo di deflessione. In tali casi i CPT vengono descritti come tubi «nudi». Dall'inchiesta è emerso che tali tubi possiedono già tutte le caratteristiche fisiche e tecniche essenziali e pertanto costituiscono un unico prodotto con i CPT completi.

### 2. Prodotto analogo

- (15) Non sono state rilevate differenze in termini di caratteristiche fisiche e tecniche essenziali e di impiego fra i CPT prodotti e venduti sui rispettivi mercati interni della RPC, della Corea, della Thailandia e della Malaysia, considerati anche paese analogo, e quelli prodotti e venduti nella Comunità dall'industria comunitaria.

- (16) Di conseguenza, tali prodotti sono considerati prodotti analoghi conformemente all'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

### C. DUMPING

#### 1. Trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato («TEM»)

- (17) A norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base, nell'ambito delle indagini antidumping relative alle importazioni originarie dalla RPC, il valore normale viene determinato conformemente ai paragrafi da 1 a 6 dell'articolo in questione per i produttori che risultano conformi ai criteri indicati all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base. Per comodità di riferimento si riportano qui di seguito tali criteri in forma sintetica:

— le decisioni in materia di politica commerciale sono prese in risposta a tendenze del mercato, senza ingerenze di rilievo da parte dello Stato, e i costi rispecchiano i valori di mercato,

— le aziende possiedono una serie ben definita di documenti contabili di base, soggetti a revisione contabile indipendente in linea con i principi contabili internazionali, che sono d'applicazione in ogni caso,

— non vi sono distorsioni di rilievo derivanti dal precedente sistema ad economia non di mercato,

— le leggi in materia fallimentare e di proprietà garantiscono la certezza del diritto e la stabilità,

— le conversioni del tasso di cambio vengono effettuate ai tassi di mercato.

- (18) Due produttori esportatori hanno presentato domanda di TEM conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base e hanno compilato e rispedito l'apposito formulario di richiesta entro i termini. Il formulario TEM è stato presentato anche da un'azienda della RPC collegata ad uno degli esportatori produttori e che partecipa alla produzione del prodotto in esame. In effetti è prassi abituale della Commissione esaminare se un gruppo di società collegate, considerato globalmente, soddisfa le condizioni per beneficiare del TEM. Per quanto riguarda le tre aziende in questione, la Commissione ha esaminato e opportunamente verificato nelle loro sedi tutte le informazioni presentate nella domanda di TEM.

- (19) L'inchiesta ha rivelato che tutte le aziende che avevano richiesto il trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni economia di mercato rispettavano le condizioni necessarie per la concessione.

- (20) I due produttori esportatori della RPC che hanno ottenuto il TEM sono:

— Beijing Matsushita Color CRT Co., Ltd, Pechino,

— Hua Fei Colour Display Systems Co., Ltd, NanJing, e il produttore collegato LG Philips Shuguang Electronic Co., Ltd, Changsha.

#### 2. Valore normale

##### 2.1. Metodologia generale

- (21) La metodologia generale indicata qui di seguito è stata applicata a tutti i produttori esportatori originari di Corea, Thailandia e Malaysia e ai produttori esportatori della RPC cui è stato concesso il TEM. Pertanto la presentazione dei risultati relativi al dumping per i paesi interessati illustra soltanto gli aspetti specifici di ciascun paese esportatore.

##### 2.1.1. Rappresentatività globale

- (22) A norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato in primo luogo se, per ciascun produttore esportatore interessato, le vendite sul mercato interno del prodotto in esame ad acquirenti indipendenti fossero rappresentative, vale a dire se il loro volume totale fosse pari o superiore al 5 % del volume totale delle esportazioni del prodotto in esame verso la Comunità.

##### 2.1.2. Comparabilità dei tipi di prodotti

- (23) La Commissione ha successivamente individuato quali tipi di prodotto venduti sul mercato interno dai produttori esportatori con vendite complessive interne rappresentative, risultavano identici o direttamente comparabili ai tipi di prodotti venduti per l'esportazione nella Comunità. I parametri adottati per il raffronto sono stati i seguenti: misurazione in diagonale e in pollici dello schermo, rapporto larghezza/altezza, tipo di tubo (a bulbo, schermo piatto, ovvero piatto/sottile), le dimensioni del passo in millimetri e la frequenza.

##### 2.1.3. Rappresentatività di ciascun tipo specifico di prodotto

- (24) Per ciascun tipo di prodotto venduto dai produttori esportatori sul mercato interno e ritenuto direttamente comparabile ai tipi di prodotti venduti per l'esportazione nella Comunità, si è stabilito se le vendite sul mercato interno fossero sufficientemente rappresentative a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Le vendite sul mercato interno di un tipo particolare di prodotto sono state considerate sufficientemente rappresentative quando il volume totale del tipo di prodotto in questione venduto ad acquirenti indipendenti sul mercato interno durante il periodo dell'inchiesta risultava pari o superiore al 5 % del volume totale delle vendite del prodotto comparabile venduto per l'esportazione nella Comunità.

#### 2.1.4. Verifica delle normali operazioni commerciali

- (25) La Commissione ha poi esaminato per ciascun produttore esportatore in ciascun paese esportatore se le vendite sul mercato interno di ciascun tipo di prodotto venduto in quantità rappresentative potessero considerarsi effettuate nell'ambito di normali operazioni commerciali, a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base.
- (26) A tal fine è stata calcolata, per ciascun tipo di prodotto esportato durante il PI, la percentuale delle vendite remunerative sul mercato interno ad acquirenti indipendenti.
- (27) Allorché il volume delle vendite remunerative di un certo tipo di prodotto rappresentava l'80 % o meno del volume totale delle vendite di quel tipo, o allorché la media ponderata del prezzo di quel tipo di prodotto era inferiore al costo di produzione, il valore normale è stato basato sul prezzo effettivamente applicato sul mercato interno, calcolato come media ponderata delle vendite remunerative relative a quel prodotto esclusivamente, a condizione che le vendite rappresentassero almeno il 10 % del volume totale delle vendite di quel tipo di prodotto.
- (28) Allorché il volume delle vendite remunerative di qualsiasi tipo di prodotto rappresentava meno del 10 % del volume totale delle vendite di quel tipo di prodotto, si è ritenuto che il tipo di prodotto in questione non fosse stato venduto in quantità sufficienti da consentire che il prezzo praticato sul mercato interno potesse fornire una base adeguata per la definizione del valore normale.
- (29) Allorché i prezzi praticati sul mercato nazionale per un particolare tipo di prodotto venduto da un produttore esportatore non potevano essere usati per definire un valore normale, è stato necessario applicare un altro metodo. A questo proposito la Commissione ha quindi fatto ricorso a un valore normale costruito, conformemente all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base.
- (30) Nel costruire il valore normale a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base, ai costi di produzione durante il periodo d'inchiesta sono state aggiunte le spese generali, amministrative e di vendita (SGAV) sostenute e la media ponderata dei profitti realizzati dai produttori esportatori interessati per quanto riguarda le vendite sul mercato interno del prodotto analogo, nel corso di normali operazioni commerciali, nel periodo dell'inchiesta. Se del caso i costi di produzione e le spese SGAV dichiarate sono state corrette prima di essere usate nel corso di normali operazioni commerciali e per la costruzione dei valori normali.

#### 2.2. RPC

##### 2.2.1. Società cui è stato concesso il TEM

- (31) Dal momento che a entrambi i produttori esportatori della RPC che hanno collaborato è stato concesso il TEM, il valore normale nel loro caso è stato definito sulla base della metodologia indicata nei considerando da 21 a

30, conformemente alle informazioni presentate dai produttori relativamente ai prezzi praticati sul mercato interno e ai loro costi di produzione per il prodotto in esame. È stato possibile basare il valore normale sui prezzi praticati sul mercato interno dal momento che le società avevano un volume sufficiente di vendite effettuate sul mercato interno, nel corso di normali operazioni commerciali, per tutti i tipi di prodotti. Per quanto riguarda uno degli esportatori produttori e un produttore collegato, i dati consolidati sui prezzi praticati sul mercato nazionale e i costi di produzione per entrambe le società sono stati utilizzati per definire il valore normale.

##### 2.2.2. Paese analogo

- (32) A norma dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, per le economie in transizione e per quanto riguarda le società cui non è stato concesso il TEM, il valore normale dev'essere definito in base ai prezzi o al valore costruito in un paese analogo.
- (33) Nell'avviso di apertura del procedimento, la Commissione ha indicato che intendeva usare la Malaysia come paese analogo appropriato per definire il valore normale per la RPC; le parti interessate sono state invitate a presentare le loro osservazioni.
- (34) Nessuna delle parti interessate ha sollevato obiezioni alla scelta della Malaysia quale paese analogo.
- (35) In considerazione di quanto indicato prima e tenendo presente che la Malaysia rappresenta un mercato competitivo e che le sue dimensioni sono rappresentative, si è stabilito che la Malaysia costituisce un paese analogo appropriato, conformemente a quanto disposto all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base.

##### 2.3. Corea, Malaysia, Thailandia

- (36) Per i produttori esportatori che hanno collaborato (uno solo da ciascuno dei paesi indicati), il valore normale è stato determinato conformemente a quanto indicato nei punti da 21 a 30. Per il produttore della Malaysia il valore normale si poteva basare sui prezzi reali praticati sul mercato nazionale, dal momento che l'azienda aveva un volume di vendite sul mercato interno sufficiente per tutti i tipi di prodotti. Per quanto riguarda il produttore coreano, il valore normale è stato determinato per uno dei due tipi di prodotti esportati nell'UE e per il produttore thailandese il valore normale è stato determinato per l'unico tipo di prodotto. Relativamente al produttore esportatore della Thailandia che ha collaborato all'inchiesta, i dati consolidati relativi ai prezzi praticati sul mercato nazionale e ai costi di produzione corrispondenti alla società in questione e al produttore collegato sono stati utilizzati per determinare il valore normale, dal momento che l'attività delle due società risultava pienamente integrata per il prodotto interessato. Per uno dei produttori esportatori e il relativo produttore collegato, i dati consolidati sui prezzi praticati sul mercato interno e i costi di produzione di entrambe le società sono stati usati per determinare il valore normale.

### 3. Prezzo all'esportazione

- (37) Nel caso di vendite all'esportazione effettuate a utilizzatori finali collegati (produttori di CTV) nella Comunità, le vendite in questione non sono state prese in considerazione nel calcolo di margini di dumping, dal momento che il prodotto fabbricato dagli utilizzatori finali non rientrava nella sfera di riferimento dell'inchiesta. Il volume delle vendite in questione risultava relativamente esiguo (poco più del 10 % del totale delle esportazioni UE delle aziende interessate) e si è ritenuto che le vendite effettuate ad acquirenti indipendenti fornissero un quadro rappresentativo.
- (38) Nei casi in cui il prodotto in esame è stato esportato ad acquirenti indipendenti nella Comunità, il prezzo all'esportazione è stato definito conformemente all'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, vale a dire in base ai prezzi all'esportazione effettivamente pagati o pagabili.
- (39) Nei casi in cui le vendite sono state effettuate tramite un importatore collegato, il prezzo all'esportazione è stato determinato conformemente all'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base, in funzione del prezzo al quale i prodotti importati sono stati rivenduti per la prima volta ad un acquirente indipendente. In questi casi sono stati applicati adeguamenti per le spese sostenute tra l'importazione e la rivendita, comprese le SGAV, e per gli utili derivati.
- (40) Nel caso in cui le vendite sono state effettuate mediante un operatore collegato situato al di fuori del territorio comunitario, il prezzo all'esportazione è stato definito in base al prezzo di vendita praticato per la prima volta ad acquirenti indipendenti nella Comunità.

#### 3.1. RPC

- (41) Un produttore esportatore della RPC ha esportato nella Comunità direttamente ad acquirenti indipendenti o tramite due società collegate stabilite nel territorio comunitario. L'altro produttore esportatore ha effettuato le sue esportazioni ad acquirenti indipendenti nella Comunità tramite la società collegata, con sede al di fuori del territorio comunitario.
- (42) Una delle società collegate al primo produttore esportatore non ha collaborato all'inchiesta e non ha risposto al questionario destinato alle società collegate che partecipavano alle vendite o alla commercializzazione del prodotto interessato destinato alla Comunità europea. Il produttore esportatore ha dichiarato che le vendite effettuate tramite la società in questione non potevano essere considerate vendite collegate dal momento che non esisteva più un'associazione di fatto fra le società in questione. In ogni caso, perlomeno durante il PI, esisteva un rapporto giuridico, secondo quanto definito all'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio

che istituisce il codice doganale comunitario <sup>(1)</sup>, data l'esistenza di una società madre comune. Pertanto, tenuto conto dell'apparente collaborazione parziale, la Commissione, dopo aver reso note al produttore esportatore interessato le conseguenze della mancata collaborazione, ha utilizzato gli elementi disponibili per la determinazione del prezzo all'esportazione per le vendite effettuate tramite la società collegata non collaborante, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base.

- (43) Il produttore esportatore ha inoltre sostenuto che, nel caso in cui le società in questione fossero considerate collegate, le vendite effettuate tramite la società collegata non collaborante all'acquirente finale devono essere considerate anch'esse vendite collegate, dati gli accordi contrattuali esclusivi esistenti fra l'acquirente finale e la società madre del produttore esportatore, e pertanto non devono essere prese in considerazione nel calcolo del margine di dumping. Tuttavia, dal momento che non sono state soddisfatte le condizioni indicate all'articolo 143, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2454/93, le vendite all'acquirente finale interessato vengono considerate vendite non collegate. A questo proposito i prezzi di rivendita per il primo acquirente indipendente sono stati definiti aggiungendo al prezzo di trasferimento il rincaro rilevato nel caso dell'importatore collegato che ha collaborato. Pertanto, per determinare il prezzo all'esportazione franco frontiera comunitaria, gli adeguamenti applicati nel caso dell'importatore che ha collaborato (costi aggiunti fra la fase di importazione e quella di vendita, SGAV e utili ragionevoli) sono stati applicati al prezzo di rivendita calcolato precedentemente.
- (44) In mancanza di collaborazione da parte di importatori indipendenti e dal momento che i CPT sono un tipo di materiale elettronico dello stesso genere dei televisori a colori (CTV), si è ritenuto ragionevole riprendere il margine di utile del 5 % adottato nel caso del procedimento antidumping relativo ai CTV <sup>(2)</sup>.

#### 3.2. Corea

- (45) L'unico produttore esportatore che ha collaborato ha esportato il prodotto in esame nella Comunità attraverso un importatore collegato. Il prezzo all'esportazione è stato quindi determinato in base ai prezzi di rivendita praticati per acquirenti indipendenti.
- (46) Per l'adattamento è stato utilizzato il margine di utile indicato nel considerando 44.

#### 3.3. Malaysia, Thailandia

- (47) Il prodotto in esame è stato esportato, da entrambi i produttori esportatori che hanno collaborato, ad acquirenti indipendenti nel territorio comunitario. Il prezzo all'esportazione è stato quindi determinato conformemente all'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, vale a dire tenendo presente il prezzo all'esportazione effettivamente pagato o pagabile.

<sup>(1)</sup> GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 883/2005 (GU L 148 dell'11.6.2005, pag. 5).

<sup>(2)</sup> Cfr. considerando 59 del regolamento (CE) n. 1531/2002 del Consiglio (GU L 231 del 29.8.2002, pag. 1).

#### 4. Confronto

- (48) Il valore normale e i prezzi all'esportazione sono stati confrontati al livello franco fabbrica e allo stesso stadio commerciale. Ai fini di un equo confronto fra il valore normale e i prezzi all'esportazione, sono stati applicati adeguamenti per tener conto delle differenze che incidono sui prezzi e sulla comparabilità dei prezzi, conformemente all'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base.
- (49) Laddove è possibile e giustificato, a tutti i produttori esportatori oggetto dell'inchiesta sono stati pertanto applicati adeguamenti per tener conto di differenze inerenti a trasporto, assicurazione, movimentazione, carico e spese accessorie, costi di imballaggio, crediti, commissioni e assistenza post vendita (garanzie).
- (50) Un produttore esportatore della RPC e l'unico produttore esportatore collaborante della Corea hanno chiesto un adeguamento per la conversione valutaria, a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera j), del regolamento di base. Essi hanno affermato che, dal momento che le valute locali (rispettivamente CNY e KRW) avevano perso valore nei confronti dell'euro durante il PI, occorreva effettuare un adeguamento con i prezzi espressi in euro dell'importo fatturato per le vendite all'esportazione verso la Comunità. A questo proposito è stato appurato che, contrariamente a quanto affermato, entrambe le valute si erano rivalutate rispetto all'euro durante il PI. Le richieste sono state giudicate irricevibili e conseguentemente respinte.
- (51) Gli stessi produttori esportatori hanno chiesto un adeguamento relativo allo stadio commerciale, conformemente all'articolo 2, paragrafo 10, lettera d), punto ii), del regolamento di base, dichiarando che le vendite all'esportazione verso la Comunità venivano fatte a distributori, mentre le vendite sul mercato interno erano destinate a utenti finali. A questo proposito è stato appurato che i primi acquirenti indipendenti di entrambi i mercati erano utenti finali, pertanto la richiesta è stata ritenuta irricevibile ed è stata respinta.
- (52) Gli stessi produttori esportatori che hanno collaborato hanno richiesto un adeguamento per altri fattori, a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera k), del regolamento di base. Le società hanno dichiarato che il crollo dei prezzi dei CPT durante il PI, dovuto alla concorrenza dei monitor a schermo piatto, ha avuto conseguenze diverse sui prezzi all'esportazione e sui prezzi del mercato interno. Essi hanno sostenuto che il motivo andava ricercato nel fatto che, mentre il volume delle vendite sul mercato interno era distribuito equamente nel corso del PI, le esportazioni erano invece concentrate solo in una parte del PI. L'argomentazione tuttavia non è stata accettata, dal momento che non è stato dimostrato che questa circostanza incideva sulla comparabilità dei prezzi e non è stato inoltre provato che gli acquirenti, a motivo di questa circostanza, avevano pagato in maniera costante prezzi diversi sul mercato interno.

- (53) Adeguamenti a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera b), del regolamento di base sono stati inoltre effettuati a causa delle differenze relative al rimborso dell'IVA da parte delle autorità cinesi, dal momento che è risultato che, per le vendite all'esportazione, l'IVA veniva rimborsata ad un livello inferiore rispetto ai rimborsi relativi al mercato interno.
- (54) Nel caso di un produttore esportatore della RPC, che aveva esportato attraverso un operatore collegato al di fuori del territorio comunitario, è stato effettuato un adeguamento del prezzo all'esportazione, conformemente all'articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base, dal momento che l'operatore svolgeva funzioni analoghe a quelle di un agente che lavora su commissione. L'adeguamento relativo è stato effettuato a un livello del 2 %, ritenuto ragionevole e in grado di coprire le commissioni pagate ad agenti indipendenti operanti nell'ambito del commercio del prodotto in questione.

#### 5. Margine di dumping

##### 5.1. Margini di dumping individuali

- (55) Nel caso di tutti i produttori esportatori oggetto dell'inchiesta, sono stati determinati margini di dumping in base al confronto fra la media ponderata del valore normale per tipo di prodotto e la media ponderata del prezzo all'esportazione per tipo di prodotto, come indicato prima, a norma dell'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base.
- (56) La Commissione ha costantemente determinato, per i produttori esportatori collegati o per i produttori appartenenti allo stesso gruppo, un unico margine di dumping ponderato basato sui margini di dumping individuali. Questo è dovuto in motivo particolare al fatto che un calcolo di aliquote individuali potrebbe favorire l'elusione delle misure antidumping, rendendole quindi inefficaci, permettendo ai produttori esportatori collegati di inoltrare le esportazioni nella Comunità attraverso la società con il margine di dumping individuale più basso.
- (57) Conformemente a tale prassi è stato attribuito un unico margine di dumping ai produttori esportatori della RPC che hanno collaborato e appartenenti allo stesso gruppo, vale a dire Hua Fei Colour Display Systems Co., Ltd, e il produttore collegato LG Philips Shuguang Electronic Co., Ltd. Analogamente, un unico margine di dumping è stato attribuito ai produttori esportatori thailandesi che hanno collaborato, appartenenti allo stesso gruppo, vale a dire CRT Display Technology Co., Ltd, e il produttore collegato Thai CRT Co., Ltd.

##### 5.2. Margini di dumping a livello nazionale

- (58) Per quanto riguarda i produttori esportatori che non hanno risposto al questionario della Commissione e che non si sono fatti avanti, il margine di dumping è stato determinato in base ai dati disponibili, a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base.

- (59) Per determinare il margine di dumping nazionale per tutti i produttori esportatori che non hanno collaborato, è stato definito in primo luogo il livello di mancata cooperazione. A questo scopo il volume delle esportazioni nella Comunità dichiarato dai produttori esportatori che hanno collaborato è stato confrontato alle statistiche di Eurostat sulle importazioni equivalenti.
- (60) Per quanto riguarda la Malaysia e la Thailandia, nei casi in cui si è registrato un basso livello di collaborazione, vale a dire inferiore all'80 %, si è ritenuto opportuno definire il margine di dumping per gli esportatori produttori non collaboranti a un livello più elevato del margine di dumping più alto determinato per i produttori esportatori che hanno collaborato. In effetti c'è motivo di credere che il basso livello di collaborazione sia la conseguenza del fatto che i produttori esportatori non collaboranti nel paese oggetto dell'inchiesta in genere praticano un dumping a un livello più elevato di qualsiasi altro produttore esportatore che collabora. Inoltre nessun elemento permetteva di stabilire che una società non collaborante all'inchiesta praticasse il dumping ad un livello inferiore e non si riteneva opportuno dare un bonus per la mancata collaborazione. Pertanto i margini di dumping sono stati determinati in base ai margini più elevati definiti per un tipo rappresentativo di produttore che collabora all'inchiesta nei paesi interessati o per i margini più elevati definiti per le transazioni rappresentative effettuate da un produttore collaborante all'inchiesta nei paesi interessati.
- (61) Nel caso della Repubblica di Corea, il livello estremamente basso di collaborazione, pari soltanto al 2 % del volume totale delle esportazioni, in base alle statistiche Eurostat, dimostra chiaramente una mancata collaborazione intenzionale da parte dei principali produttori esportatori. Data l'anomalia della situazione e in mancanza di informazioni più complete, si è ritenuto opportuno per le società non collaboranti definire un margine di dumping al livello del margine di dumping per un tipo di prodotto rappresentativo indicato nella denuncia, vale a dire il 15,0 %. Il livello del margine di dumping indicato nella denuncia è stato verificato sulla base degli elenchi dei prezzi pubblicati, nonché delle statistiche Eurostat.
- (62) Nel caso della Cina, il livello di collaborazione è stato molto elevato nella misura in cui il volume delle esportazioni nella Comunità, dichiarato dai produttori esportatori che hanno collaborato all'inchiesta durante il PI, ha superato il volume delle importazioni secondo i dati Eurostat e non c'è motivo di credere che un produttore esportatore si sia deliberatamente astenuto dal collaborare. Per distinguere tra i produttori esportatori cinesi che hanno collaborato e cui è stato concesso il TEM e altri esportatori produttori cinesi potenziali che non hanno collaborato all'inchiesta, si è ritenuto opportuno definire un margine di dumping nazionale per la RPC, sulla base di un raffronto fra i prezzi all'esportazione dei prodotti rappresentativi più venduti, secondo i dati Eurostat, e il valore normale degli stessi tipi di prodotto nel paese analogo.
- (63) I margini di dumping, espressi come percentuale del prezzo franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, sono i seguenti:
- a) *Repubblica popolare cinese*
- |  |        |
|--|--------|
| — Beijing Matsushita Color CRT Co., Ltd  | 0 %    |
| — Hua Fei Colour Display Systems Co., Ltd, e LG Philips Shuguang Electronic Co., Ltd | 25,5 % |
| — tutte le altre aziende   | 28,3 % |
- b) *Repubblica di Corea*
- |                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| — LG Philips Display Korea Co., Ltd | 0 %    |
| — tutte le altre aziende            | 15,0 % |
- c) *Malaysia*
- |                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| — Chunghwa Picture Tubes Sdn Bhd | 5,1 %  |
| — tutte le altre aziende         | 14,5 % |
- d) *Thailandia*
- |  |        |
|--|--------|
| — Thai CRT Co., Ltd, e CRT Display Technology Co., Ltd | 41,4 % |
| — tutte le altre aziende                               | 47,2 % |
- D. PREGIUDIZIO**
- 1. Produzione e industria comunitaria**
- (64) Durante il PI, il prodotto analogo è stato fabbricato da sette produttori comunitari. Quattro dei produttori in questione sono tuttavia collegati agli esportatori nei paesi interessati. Queste quattro aziende possono quindi essere eventualmente protette dalle conseguenze negative del dumping pregiudizievole a causa dei rapporti con l'esportatore. Questa circostanza è anche rivelata dal fatto che questi produttori non hanno collaborato al procedimento. È stato ritenuto opportuno escludere la loro produzione dalla produzione comunitaria ed escluderli dalla definizione dell'industria comunitaria. Peraltro due di questi produttori hanno definitivamente cessato la produzione dopo il PI.
- (65) La produzione di tre aziende, Ekranas, Ecimex e Thomson, costituisce quindi il totale della produzione comunitaria conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.

- (66) Come indicato nel considerando 2 precedente, la denuncia è stata presentata per conto di due produttori comunitari, vale a dire Ekranas ed Ecimex. È stato accertato che questi produttori rappresentano una quota maggioritaria della produzione comunitaria totale del prodotto interessato, vale a dire nella fattispecie oltre il 40 %.
- (67) Va osservato che entrambi i denunciati, che hanno fabbricato il prodotto analogo durante il PI, hanno cessato la produzione e chiesto la messa in liquidazione dell'azienda durante la prima metà del 2006. Dal momento che attualmente è in corso la procedura fallimentare, non è possibile determinare se la produzione di CPT da parte di Ekranas ed Ecimex riprenderà o meno. Dopo l'apertura del procedimento, la Thomson ha comunicato alla Commissione che sosteneva la denuncia presentata da TUBE e ha collaborato all'inchiesta. Non disponendo di informazioni in merito al fatto che i due produttori abbiano definitivamente cessato la produzione, Ekranas ed Ecimex sono quindi ancora considerati parte dell'industria comunitaria e pertanto Ekranas, Ecimex e Thomson rappresentano l'industria comunitaria conformemente a quanto disposto all'articolo 4, paragrafo 1, e all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base; qui di seguito sono definiti come «l'industria comunitaria».

## 2. Consumo nella Comunità

- (68) Il consumo nella Comunità è stato determinato in base al volume delle vendite della produzione dell'industria comunitaria sul mercato comunitario, al volume delle vendite degli altri produttori e ai dati Eurostat sul volume delle importazioni.
- (69) Fra il 2002 e il PI, il mercato comunitario per il prodotto interessato ha registrato un calo dell'ordine del 14 % circa. Il consumo nella Comunità risultava di circa 9,5 milioni di pezzi nel 2002 e di circa 8,2 milioni di pezzi nel PI. In modo più specifico, si è ridotto del 2 % nel 2003, è aumentato di 7 punti percentuali nel 2004 e si è ridotto drasticamente di circa 20 punti percentuali nel PI.

	2002	2003	2004	IP
Consumo totale CE (unità)	9 540 185	9 387 212	10 023 216	8 170 802
Indice (2002 = 100)	100	98	105	86

- (70) Una volta resi pubblici i risultati provvisori, il denunciante ha contestato la metodologia usata dalla Commissione per determinare il consumo. Più precisamente, il denunciante ha dichiarato che: i) in base alle informazioni fornite nel considerando 64, apparentemente le vendite effettuate dai produttori comunitari collegati agli esportatori nei paesi interessati sono state escluse dal calcolo dei consumi e dall'analisi del pregiudizio; ii) determinati volumi di vendite vincolate forniti da uno dei tre produttori comunitari citati nel considerando 67 sono stati impropriamente esclusi dal calcolo del consumo, mentre avrebbero dovuto essere inclusi.
- (71) Per quanto riguarda l'ipotesi i), va osservato che il considerando 64 si riferisce soltanto alla definizione dell'industria comunitaria e alla definizione della produzione comunitaria totale, secondo quanto indicato all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base, e non al calcolo del consumo comunitario totale. Per la determinazione del consumo comunitario totale, sono state considerate le vendite dei produttori esclusi dalla definizione e dalla produzione dell'industria comunitaria. Questo si evince anche dal considerando 68 e da informazioni specifiche comunicate al denunciante, che dimostrano che il volume delle vendite in questione era di circa tre milioni di unità nel corso del PI. Pertanto le vendite di tutti i produttori comunitari che, secondo quanto consta al denunciante e alla Commissione erano in attività durante il periodo dal 2002 al PI, sono state incluse nel calcolo del consumo. I produttori esclusi dalla definizione dell'industria comunitaria sono stati tuttavia esclusi dall'analisi della situazione dell'industria stessa proprio perché non si è ritenuto che ne facessero parte, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base. Pertanto la tesi di cui al punto i) è respinta.

- (72) Per quanto riguarda la tesi avanzata al punto ii), va riconosciuto che la Commissione esclude alcuni volumi di vendite dal calcolo dei consumi e dall'analisi di alcuni fattori chiave che indicano il pregiudizio, in particolare il volume delle vendite e i prezzi, le quote di mercato e gli utili, dal momento che si considera che le vendite sono vendite vincolate. La Commissione da sempre distingue fra vendite vincolate e vendite sul mercato libero, dal momento che soltanto le vendite sul mercato libero sono in concorrenza fra di loro <sup>(1)</sup>. Per contro, le vendite vincolate non sono in concorrenza con i prodotti venduti sul mercato libero e pertanto non sono interessate dalle importazioni oggetto di dumping. In questo settore particolare, la maggior parte dei grandi produttori di prodotti analoghi (a differenza dei due denunciati) operano anche nell'ambito dell'industria a valle, ad esempio l'ulteriore lavorazione per l'introduzione dei tubi catodici nei televisori. A titolo di esempio, la Commissione ha escluso dall'analisi le vendite vincolate della Sony e questo approccio è stato sostenuto dal denunciante. La stessa metodologia è stata applicata sistematicamente a tutti i produttori comunitari, sia che vengano ritenuti parte dell'industria comunitaria, sia considerati «altri produttori comunitari», secondo quanto indicato nel considerando 64.
- (73) Per quanto riguarda il volume particolare delle vendite vincolate di cui alla tesi ii), la Commissione ha osservato che fino al luglio 2004, l'azienda produttrice, oggi Thomson Displays Polska Sp. Zo.o, Piaseczno, Polonia, faceva parte, assieme alla fabbrica di televisori di Zyrardow, Polonia, di un'unica entità giuridica, vale a dire la ditta TMM Polska, appartenente interamente alla società madre Thomson SA. Secondo la prassi abituale, la Commissione ha ritenuto di essere in presenza di un produttore integrato e che quindi le forniture di prodotti analoghi dalla fabbrica di tubi catodici di Piaseczno alla fabbrica di televisori di Zyrardow costituissero un trasferimento interno e pertanto si trattasse di vendite vincolate effettuate a prezzi di trasferimento. Il ricorrente de facto riconosce la circostanza dei prezzi di trasferimento dichiarando che «il rapporto fra la Thomson Display e la Thomson's CTV display avrebbe potuto incidere sui prezzi, ma certamente non incide sulle quantità». La Commissione conferma quindi che questi trasferimenti non si possono considerare vendite sul mercato libero.
- (74) Infine e per scrupolo di chiarezza, va osservato che, anche se le vendite vincolate fossero comprese nel calcolo del consumo (cfr. la tabella qui di seguito), cambierebbero soltanto i livelli totali, ma la tendenza, vale a dire la notevole diminuzione della domanda nel PI, rimarrebbe molto simile a quella che figura nel considerando 69. Pertanto la tesi di cui al punto ii) è respinta.

	2002	2003	2004	IP
Consumo totale CE (pezzi)	15 655 283	14 243 625	12 850 690	9 425 280
Index (2002 = 100)	100	91	82	60

### 3. Importazioni dai paesi interessati

#### a) Valutazione cumulativa degli effetti delle importazioni in esame

- (75) La Commissione ha considerato se le importazioni dai paesi interessati andassero valutate cumulativamente sulla base dei criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base e ha constatato che i) il margine di dumping definito per ciascun paese interessato è superiore alla soglia minima definita all'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento di base e ii) le condizioni di concorrenza fra i prodotti importati e i prodotti comunitari analoghi sono simili.
- (76) In primo luogo va osservato che i dati relativi alla Beijing Matsushita Color CRT Co., Ltd, e alla LG Philips Display Korea Co., Ltd, vale a dire i due produttori esportatori dei paesi interessati che non sono responsabili di dumping del prodotto in esame, sono stati giustamente esclusi dalla seguente analisi, che riguarda solo le importazioni oggetto di dumping. Per informazione, il volume delle importazioni dai due produttori citati prima è stato marginale nel corso del PI, dal momento che era notevolmente inferiore all'1 % del consumo comunitario.

<sup>(1)</sup> Cfr. in particolare il caso delle bobine laminate a caldo (HRC), considerando da 37 a 49 della decisione n. 283/2000/CECA della Commissione (GU L 31 del 5.2.2000, pag. 15).

- (77) In base a queste considerazioni, il margine di dumping rilevato per ciascuno dei paesi interessati risultava essere oltre la soglia minima definita all'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento di base e il volume delle importazioni oggetto di dumping per ciascuno dei paesi in questione non risultava trascurabile ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 7, del regolamento di base, dal momento che, durante il PI, le quote di mercato corrispondenti si collocavano fra il 3,6 % e il 6,5 %, a seconda del paese interessato. Per quanto riguarda le condizioni di concorrenza fra le importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati e il prodotto analogo comunitario, è stato riscontrato che in effetti esistevano condizioni di concorrenza analoghe. Questo elemento veniva messo in evidenza dal fatto che il prodotto in questione, importato dai paesi interessati, e il prodotto analogo, fabbricato e venduto dall'industria comunitaria sul mercato comunitario, risultavano simili, erano in concorrenza fra di loro e venivano distribuiti attraverso gli stessi canali. Inoltre, tutti i volumi delle importazioni risultavano sostanziali e comportavano quote di mercato significative.
- (78) Sulla base di quanto indicato prima si è ritenuto che tutti i criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base fossero stati rispettati. Le importazioni oggetto di dumping provenienti dai quattro paesi interessati sono state quindi esaminate cumulativamente.

b) *Volume*

- (79) Il volume delle importazioni oggetto di dumping nella Comunità per il prodotto in questione, originario dei paesi interessati, risulta di poco inferiore a 1,6 milioni di unità durante il PI, vicino al livello rilevato nel 2002. Questa stabilità apparente nasconde delle forti variazioni nel 2003, nel 2004 e durante il PI. Le importazioni sono aumentate del 44 % nel 2003, si sono ridotte di 3 punti percentuali nel 2004 e sono ulteriormente scese di 44 punti percentuali durante il PI.

	2002	2003	2004	IP
Volume delle importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati (unità)	1 626 027	2 337 736	2 296 547	1 585 294
Indice (2002 = 100)	100	144	141	97
Quota di mercato delle importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati	17,0 %	24,9 %	22,9 %	19,4 %
Prezzi delle importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati (euro/unità)	50	43	32	39
Indice (2002 = 100)	100	85	64	76

c) *Quota di mercato*

- (80) La quota di mercato detenuta dagli esportatori nei paesi interessati è passata dal 17 % nel 2002, al 19,4 % nel corso del PI. Più precisamente, la quota di mercato ha registrato un incremento di quasi 8 punti percentuali durante il 2003, si è ridotta di circa 2 punti percentuali nel 2004 e si è ulteriormente ridotta di circa 3,5 punti percentuali nel corso del PI. Il fatto che la quota di mercato delle importazioni provenienti dai paesi interessati fosse più elevata nel corso del PI, rispetto al 2002, sebbene sia stato registrato un volume inferiore delle importazioni durante il PI rispetto al 2002, si può spiegare con un improvviso calo dei consumi, come indicato nel considerando 69 precedente.

d) *Prezzi*

i) *Evoluzione dei prezzi*

- (81) Fra il 2002 e il PI il prezzo medio delle importazioni del prodotto in esame, originarie dei paesi interessati, si è ridotto del 24 %. Più precisamente, il prezzo si è ridotto del 15 % nel 2003, di ulteriori 21 punti percentuali nel 2004, prima di aumentare di nuovo di 12 punti percentuali nel corso del PI.

## ii) Sottoquotazione dei prezzi

- (82) Un raffronto fra prezzi dei vari modelli è stato effettuato tra la media ponderata dei prezzi di vendita nella Comunità dei produttori esportatori e quelli dell'industria comunitaria. A questo scopo i prezzi franco fabbrica dell'industria comunitaria per gli acquirenti indipendenti sono stati paragonati con i prezzi alle importazioni, franco frontiera comunitaria, dei produttori esportatori dei paesi interessati che hanno collaborato, debitamente adeguati per rispecchiare i prezzi allo sbarco. Il confronto ha dimostrato che durante il PI, il prodotto in esame originario dei paesi in questione è stato venduto nella Comunità a prezzi che andavano da un -37 % (vale a dire nessuna sottoquotazione) fino a un massimo del 13 %, a seconda dell'esportatore. Nell'insieme la sottoquotazione risultava molto limitata. Tuttavia, i dati Eurostat dimostrano che negli anni precedenti al PI, i prezzi delle importazioni oggetto di dumping provenienti dai paesi interessati erano sostanzialmente inferiori a quelli dell'industria comunitaria.

## 4. Situazione dell'industria comunitaria

- (83) Conformemente all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, l'esame dell'impatto delle importazioni oggetto di dumping sull'industria comunitaria ha comportato una valutazione di tutti i fattori e indici economici pertinenti e rilevanti per quanto riguarda la situazione dell'industria comunitaria durante il periodo esaminato.

## a) Produzione

- (84) Fra il 2002 e il PI, la produzione dell'industria comunitaria si è ridotta del 5 %. In particolare, è aumentata dell'8 % nel 2003, di un ulteriore 12 % nel 2004 e infine è fortemente calata di 25 punti percentuali nel corso del PI.

	2002	2003	2004	IP
Produzione (unità)	9 727 029	10 461 957	11 685 396	9 276 778
Indice (2002 = 100)	100	108	120	95

## b) Capacità e indice di utilizzazione degli impianti

- (85) La capacità di produzione è aumentata costantemente durante il periodo in esame. Nel 2003 è aumentata del 4 %, nel 2004 del 19 % e, infine, di 5 punti percentuali nel corso del PI. Questa circostanza corrisponde ad un maggior ricorso a macchinari.

	2002	2003	2004	IP
Capacità di produzione (unità)	11 865 163	12 297 545	14 626 819	15 133 449
Indice (2002 = 100)	100	104	123	128
Capacità di utilizzazione	82 %	85 %	80 %	61 %
Indice (2002 = 100)	100	104	97	75

- (86) La capacità di utilizzazione si classifica all'80-85 % per gli anni dal 2002 al 2003, prima di ridursi drasticamente del 61 % nel PI.

c) *Scorte*

- (87) Fra il 2002 e il PI si sono registrate ampie variazioni del livello delle scorte di prodotti finiti. Si è registrata una prima forte riduzione nel 2003, a testimonianza del clima economico per questo prodotto particolare, ancora favorevole nel 2002 e nel 2003, prima di registrare un forte aumento alla fine del 2004, a causa di un improvviso calo della domanda. Durante il PI, il livello della produzione propriamente detta è stato riveduto al ribasso, come indicato prima, mentre le scorte finali sono ritornate ad un livello più sostenibile.

	2002	2003	2004	IP
Scorte finali (unità)	627 641	56 996	943 655	278 406
Indice (2002 = 100)	100	9	150	44

d) *Volume delle vendite*

- (88) Le vendite da parte dell'industria comunitaria della propria produzione ad acquirenti indipendenti sul mercato comunitario inizialmente sono aumentate del 6 % nel 2003, di un ulteriore 16 % nel 2004, ma si sono ridotte di 6 punti percentuali nel corso del PI. Globalmente, durante il periodo in esame il volume delle vendite è aumentato del 16 %. Il notevole divario fra il volume della produzione e quello delle vendite sul mercato interno si spiega per il fatto che l'industria comunitaria esporta circa i due terzi della propria produzione al di fuori del territorio comunitario.

	2002	2003	2004	IP
Volume delle vendite CE ad acquirenti indipendenti (unità)	2 645 562	2 814 515	3 229 069	3 078 543
Indice (2002 = 100)	100	106	122	116

e) *Quota di mercato*

- (89) La quota di mercato detenuta dall'industria comunitaria è andata aumentando regolarmente, di 10 punti percentuali, fra il 2002 e il PI. Più precisamente risultava di quasi il 28 % nel 2002, del 30 % nel 2003 e di circa il 32 % nel 2004, prima di arrivare a quasi il 38 % durante il PI. Questo aumento della quota di mercato va collocato in un contesto di calo dei consumi nella CE, come indicato nel considerando 69.

	2002	2003	2004	IP
Quota di mercato dell'industria comunitaria	27,7 %	30,0 %	32,2 %	37,7 %
Indice (2002 = 100)	100	108	116	136

f) *Crescita*

- (90) Fra il 2002 e il PI, mentre il consumo comunitario si è ridotto del 14 %, il volume delle vendite dell'industria comunitaria sul mercato interno è aumentato del 16 %. L'industria comunitaria ha guadagnato circa 10 punti percentuali della quota di mercato, mentre le importazioni oggetto di dumping hanno guadagnato circa 2,4 punti percentuali della quota di mercato fra il 2002 e il PI.

g) *Occupazione*

- (91) Il livello di occupazione dell'industria comunitaria si è ridotto di circa il 10 % fra il 2002 e il PI. Fra il 2002 e il 2003 si è ridotto di un ulteriore 4 %, nel 2004 è aumentato di 6 punti percentuali, ma si è ridotto di 12 punti percentuali nel PI, rispecchiando in parte la riduzione della produzione.

	2002	2003	2004	IP
Occupazione (persone)	9 604	9 254	9 805	8 632
Indice (2002 = 100)	100	96	102	90

h) *Produttività*

- (92) La produttività della manodopera dell'industria comunitaria, calcolata come produzione (in unità prodotte) per persona occupata, è aumentata dell'ordine del 12 % nel 2003, di ulteriori 6 punti percentuali nel 2004 e, infine, si è ridotta di 12 punti percentuali nel PI. Confrontato ad un'improvvisa contrazione del mercato durante il PI, il volume della produzione è stato immediatamente adattato, ma come è stato generalmente osservato, l'adeguamento della manodopera è stato meno rapido, il che ha determinato la perdita di produttività registrata.

	2002	2003	2004	IP
Produttività (unità per dipendente)	1 013	1 131	1 192	1 075
Indice (2002 = 100)	100	112	118	106

i) *Retribuzioni*

- (93) La retribuzione media per ciascun dipendente nel PI è rimasta approssimativamente allo stesso livello del 2002. Più precisamente, si è ridotta dell'11 % nel 2003, di ulteriori 2 punti percentuali nel 2004 e infine ha registrato un incremento di 14 punti percentuali nel PI.

	2002	2003	2004	IP
Costo annuale della manodopera per dipendente (in migliaia di euro)	11	10	10	11
Indice (2002 = 100)	100	89	87	101

j) *Prezzi di vendita e fattori che incidono sui prezzi dell'industria comunitaria*

- (94) I prezzi unitari delle vendite comunitarie ad acquirenti indipendenti della produzione dell'industria comunitaria sono andati regolarmente diminuendo, dell'ordine del 42 % complessivo, fra il 2002 e il PI. In particolare, i prezzi si sono ridotti del 25 % nel 2003, di ulteriori 9 punti percentuali nel 2004 e, infine, di altri 8 punti percentuali durante il PI. L'inchiesta ha messo in evidenza una sottoquotazione marginale, o addirittura inesistente, del prezzo di vendita dell'industria comunitaria a causa delle importazioni oggetto di dumping. Per un certo numero di modelli la sottoquotazione risultava superiore ai margini medi di sottoquotazione indicati nel considerando 82.

	2002	2003	2004	IP
Prezzo unitario sul mercato CE (euro/unità)	66	49	44	38
Indice (2002 = 100)	100	75	66	58

k) *Redditività e utili sul capitale investito*

- (95) Durante il periodo considerato, la redditività delle vendite sul territorio comunitario della produzione dell'industria comunitaria, espressa come percentuale delle vendite nette, è diminuita in maniera costante. La redditività si è ridotta del 24 % nel 2002, del 18 % circa nel 2003 e del 10 % circa nel 2004. Durante il PI l'industria comunitaria ha registrato una perdita pari al -3,6 %.

	2002	2003	2004	IP
Redditività delle vendite CE agli acquirenti indipendenti (percentuale delle vendite I nette)	24,0 %	18,2 %	10,1 %	- 3,6 %
ROI (utili in percentuale del valore contabile netto degli investimenti)	17,5 %	9,1 %	5,7 %	- 2,1 %

- (96) Gli utili sul capitale investito (ROI, return on investment), espressi come utili in percentuale del valore contabile netto degli investimenti, hanno per lo più rispecchiato la tendenza generale descritta precedentemente. Essi si sono ridotti dal 17 % circa nel 2002 fino al -2,1 % durante il PI.

l) *Flusso di cassa e capacità di ottenere capitali*

- (97) Il flusso di cassa netto risultante dalle operazioni si è anch'esso ridotto durante il periodo in esame. Da un livello equivalente a circa 175 milioni di EUR nel 2002, è passato a circa 125 milioni di EUR nel 2003, con un aumento fino a circa 141 milioni di EUR nel 2004, prima di ridursi drasticamente a circa -25 milioni di EUR nel PI. La situazione si è deteriorata al punto che due delle aziende che costituivano l'industria comunitaria hanno dichiarato fallimento durante la prima metà del 2006, come indicato nel considerando 67. Soltanto la Thomson è stata in grado di ottenere finanziamenti dalla società madre e, in tal modo, ha evitato di aggravare la propria situazione finanziaria. La Ekranas e l'Ecimex non sono state in grado di procurarsi dei capitali. Considerando le prospettive per il futuro, la capacità da parte dell'industria comunitaria di reperire capitali viene ostacolata fortemente dalla scarsa evoluzione della domanda.

	2002	2003	2004	IP
Flusso di cassa (in migliaia di euro)	175 468	124 804	140 548	- 24 626

m) *Investimenti*

- (98) Gli investimenti annuali dell'industria comunitaria per la produzione del prodotto in esame si sono ridotti in maniera continua fra il 2002 e il PI. Essi sono diminuiti del 14 % nel 2003, di ulteriori 25 punti percentuali nel 2004 e di altri 40 punti percentuali nel PI.

	2002	2003	2004	IP
Investimenti netti (in migliaia di euro)	81 445	69 807	49 426	16 996
Indice (2002 = 100)	100	86	61	21

n) *Entità del margine di dumping*

- (99) Per quanto riguarda le conseguenze per l'industria comunitaria dell'entità dei margini di dumping, dato il volume e i prezzi delle importazioni dai paesi interessati, l'impatto non può essere considerato trascurabile.

o) *Ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping*

- (100) Il regolamento (CE) n. 2313/2000 del Consiglio <sup>(1)</sup>, ha permesso di imporre misure sulle importazioni di alcuni tubi catodici per televisori a colori originari dell'India e della Repubblica di Corea. Queste misure sono scadute il 21 ottobre 2005, tuttavia riguardavano soltanto uno dei quattro paesi oggetto del presente procedimento e soltanto una parte del codice NC 8540 11 11, sui cinque codici NC citati nel considerando 12. A titolo informativo, il codice NC 8540 11 11 copre circa il 20 % dell'ambito di applicazione del prodotto oggetto del presente procedimento. Date le differenze esistenti fra le situazioni, risulta difficile trarre conclusioni in merito alla ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping.

## 5. Conclusioni relative al pregiudizio

- (101) Fra il 2002 e il PI, il volume delle importazioni oggetto di dumping per il prodotto in esame originario dei paesi interessati si è ridotto del 3 %, ma la loro quota del mercato comunitario è aumentata di circa 2,4 punti percentuali. I prezzi medi delle importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati, sulla base dei dati Eurostat, risultavano in genere inferiori a quelli dell'industria comunitaria durante il periodo in esame. Tuttavia durante il PI i prezzi delle importazioni dai paesi interessati non erano sostanzialmente inferiori rispetto a quelli dell'industria comunitaria. In effetti, come indicato nel considerando 82 precedente, su una base media ponderata, la sottoquotazione dei prezzi si collocava fra il -37 % e il 13 % durante il PI, a seconda del paese dell'esportatore. Tuttavia, i dati Eurostat dimostrano che negli anni precedenti al PI, i prezzi delle importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati risultavano nettamente inferiori a quelli dell'industria comunitaria.

- (102) Durante il periodo in esame è stato rilevato un chiaro deterioramento della situazione dell'industria comunitaria. In primo luogo, due delle tre aziende che costituiscono l'industria comunitaria hanno dichiarato fallimento durante la prima metà del 2006. In secondo luogo, la maggior parte degli indicatori di pregiudizio ha avuto un'evoluzione negativa fra il 2002 e il PI: il volume della produzione è diminuito dell'ordine del 5 %, il tasso di utilizzazione si è ridotto del 25 %, l'occupazione è diminuita del 10 %, i prezzi unitari di vendita sono diminuiti del 42 %, la redditività, gli utili sul capitale investito e il flusso di cassa hanno subito un netto deterioramento e gli investimenti sono diminuiti del 79 %. Il degradarsi

della situazione dell'industria comunitaria è stato un fenomeno estremamente rapido, dal momento che si è verificato essenzialmente durante il PI. In effetti, prima del PI, la redditività dell'industria comunitaria era ancora superiore al 10 %.

- (103) Alcuni indicatori hanno dimostrato l'esistenza di un'evoluzione positiva fra il 2002 e il PI. La capacità di produzione è aumentata del 28 %, il volume delle vendite dell'industria comunitaria sul mercato comunitario è aumentato del 16 % e la quota di mercato dell'industria comunitaria è aumentata di 10 punti percentuali. Tuttavia questa evoluzione non ha potuto impedire il forte deterioramento della situazione finanziaria dell'industria comunitaria, che ha finito per provocare il fallimento di due produttori comunitari.
- (104) In vista di quanto precede si è giunti alla conclusione che l'industria comunitaria abbia subito un pregiudizio materiale ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.

## E. NESSO DI CAUSALITÀ

### 1. Introduzione

- (105) A norma delle disposizioni dell'articolo 3, paragrafi 6 e 7, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se le importazioni oggetto di dumping abbiano causato all'industria comunitaria un pregiudizio che può essere considerato grave. Sono stati inoltre esaminati fattori noti, diversi dalle importazioni oggetto di dumping, che avrebbero potuto arrecare al tempo stesso pregiudizio all'industria comunitaria, per assicurarsi che l'eventuale pregiudizio causato da questi fattori non fosse attribuito alle importazioni oggetto di dumping.

### 2. Effetto delle importazioni oggetto di dumping

- (106) Durante il PI, le importazioni oggetto di dumping provenienti dai quattro paesi interessati hanno rappresentato una notevole quota di mercato, dell'ordine del 19,4 %. Fra il 2002 e il PI, il volume delle importazioni oggetto di dumping del prodotto in esame originario dei paesi interessati si è ridotto di circa il 3 %, ma la loro quota del mercato comunitario è aumentata di circa 2,3 punti percentuali, poiché il consumo si è ridotto più rapidamente del volume delle importazioni citato prima. Tuttavia è importante osservare che, sia il volume, che la quota di mercato delle importazioni oggetto di dumping, hanno raggiunto un livello massimo nel 2003 e successivamente hanno registrato un declino fino al PI. Durante il periodo in questione, la quota di mercato delle importazioni oggetto di dumping era inferiore di 5,5 punti percentuali rispetto al 2003.

<sup>(1)</sup> GU L 267 del 20.10.2000, pag. 1.

(107) I prezzi medi delle importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati, basati sui dati Eurostat, in generale risultavano inferiori a quelli dell'industria comunitaria durante il periodo in esame e probabilmente esercitavano una pressione al ribasso su di essi. Anche i prezzi all'importazione si sono ridotti notevolmente fra il 2002 e il 2004, ma durante il PI hanno registrato un aumento dell'ordine di 12 punti percentuali, come indicato nel considerando 81. Dal momento che l'industria comunitaria aveva gradatamente ridotto i prezzi di vendita nel periodo in esame, i prezzi delle importazioni dai paesi interessati non erano sostanzialmente sottoquotati rispetto a quelli dell'industria comunitaria durante il PI, facendo un raffronto fra i modelli. In effetti, su una base media ponderata, la sottoquotazione dei prezzi si collocava fra il -37 % e il 13 % durante il PI, a seconda dei paesi e degli esportatori. Tuttavia, anche se si sono registrate poche sottoquotazioni, le importazioni oggetto di dumping sono state vendute sottocosto.

(108) Come indicato nel considerando 102 precedente, la situazione dell'industria comunitaria risulta in forte contrasto fra il periodo 2002/2003 e il PI. È importante osservare che la situazione dell'industria comunitaria si è degradata improvvisamente e questo si è verificato per lo più durante il PI. In effetti, prima del PI, la redditività dell'industria comunitaria si collocava ancora oltre il 10 % e la maggior parte degli indicatori di pregiudizio aveva ancora un andamento positivo. In particolare, fra il 2002 e il 2004, la capacità di produzione è aumentata del 23 %, il volume di produzione è aumentato del 20 %, il volume delle vendite dell'industria comunitaria sul mercato comunitario è aumentato del 22 % e la quota di mercato detenuta dall'industria comunitaria è passata dal 28 % al 32 %, in un momento in cui il mercato era ancora in espansione. Durante il PI, nel momento in cui il mercato si è improvvisamente contratto del 20 % in un anno, la quota di mercato dell'industria comunitaria ha registrato un aumento fino al 38 %.

(109) Inoltre è opportuno osservare che l'industria comunitaria ha raggiunto l'indice più elevato di redditività nel 2002 e nel 2003, quando i prezzi di vendita si erano già notevolmente ridotti, quando la sua quota di mercato era la più esigua e il volume delle importazioni oggetto di dumping era al massimo. La redditività è diminuita soltanto durante il PI, quando la quota di mercato dell'industria comunitaria ha raggiunto l'apice e nel momento in cui il volume delle importazioni oggetto di dumping si riduceva e i prezzi delle importazioni stesse aumentavano.

(110) Per concludere, le importazioni oggetto di dumping potrebbero aver esercitato una pressione al ribasso sui prezzi di vendita dell'industria comunitaria nel corso del periodo dal 2002 fino al PI e potrebbero aver avuto un impatto negativo sulla situazione generale dell'industria comunitaria. Tuttavia, come indicato nei considerando 108 e 109, la situazione dell'industria comunitaria, che presentava segnali contrastanti negli anni precedenti al PI, si è improvvisamente e notevolmente deteriorata durante il PI. Prima di questo periodo la redditività dell'industria comunitaria si collocava ancora oltre il 10 % e

analogamente la maggior parte degli indicatori di pregiudizio presentava un'evoluzione positiva. Fra il 2002 e il 2004 la capacità di produzione è aumentata del 23 %, il volume della produzione è aumentato del 20 %, il volume delle vendite dell'industria comunitaria sul mercato comunitario è aumentato del 22 % e la quota di mercato detenuta dall'industria comunitaria è passata dal 28 % al 32 % circa, in un momento in cui il mercato era ancora in espansione. Si ricorda inoltre che l'industria comunitaria ha raggiunto i massimi livelli di redditività nel 2002 e nel 2003, nel momento in cui la sua quota di mercato era più ridotta e quando il volume delle importazioni oggetto di dumping era al livello massimo. La redditività dell'industria comunitaria si è ridotta durante il PI, nel momento in cui la sua quota di mercato era al livello massimo e, aspetto molto importante, nel momento in cui la presenza delle importazioni oggetto di dumping era effettivamente ridotta sia in termini di volume sia in termini di quote di mercato (cfr. considerando 106) e nel momento in cui i prezzi delle importazioni oggetto di dumping erano aumentati. D'altra parte, l'unico elemento nuovo per il contesto dell'industria comunitaria durante il PI è stata la forte riduzione della domanda, dell'ordine del 20 %. Pertanto, la mancanza di una chiara coincidenza temporale fra il deteriorarsi della situazione dell'industria comunitaria e le conseguenze delle importazioni oggetto di dumping, mette seriamente in discussione la correlazione fra l'evoluzione delle importazioni e la situazione dell'industria comunitaria. Non si può quindi concludere che le importazioni oggetto di dumping abbiano svolto un ruolo determinante nel pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

### 3. Effetti di altri fattori — Andamento del consumo

(111) Diverse parti in causa hanno indicato che la riduzione della domanda di CPT è stata la causa principale dell'improvviso pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

(112) In effetti, come dimostrato nel considerando 69, il consumo di CPT si è improvvisamente ridotto dell'ordine del 20 % durante il PI. Questa riduzione del consumo è stato l'unico parametro che ha avuto come conseguenza un cambiamento radicale dell'ambito dell'industria comunitaria. Esso coincide inoltre con un notevole deterioramento della situazione dell'industria comunitaria. L'inchiesta ha dimostrato che la diminuzione improvvisa della domanda ha effettivamente avuto un impatto negativo sulla situazione dell'industria comunitaria, come pure l'improvvisa riduzione della redditività e del flusso di cassa deriva direttamente dalla contrazione del mercato in questione, mediante un effetto dei costi (perdita di produttività durante il PI come dimostrato nel considerando 92 e aumento dei prezzi unitari della produzione) e un effetto dei prezzi (sovracapacità improvvisa). Durante il PI la domanda di CPT è diventata completamente inelastica rispetto ai prezzi, come dimostrato dal fatto che la notevole riduzione dei prezzi osservata fra il 2004 e il PI non ha comportato un aumento del volume delle vendite. Viceversa, la domanda in realtà è diminuita dell'ordine del 20 %.

(113) L'inchiesta ha dimostrato che la riduzione della domanda di CPT coincide con un aumento della penetrazione sul mercato dei televisori a schermo piatto [Liquid Crystal Display (LCD) e schermi al plasma], che hanno registrato un forte aumento, passando da una quota del mercato inferiore all'1 % nel 2002, fino al 28 % nel PI. I televisori a schermo piatto sono in concorrenza diretta con i CPT ed entrambi i prodotti sono del tutto intercambiabili. Sebbene le tecnologie LCD e plasma non siano completamente nuove, soltanto durante il PI i prezzi dei televisori a schermo piatto sono diminuiti significativamente, con una riduzione del 44 % fra il 2001 e il PI. Questa riduzione dei prezzi dei televisori a schermo piatto, da un lato, ha reso questi modelli più attraenti per i consumatori, riducendo quindi la domanda di televisori con CPT, mentre, dall'altro, ha esercitato una pressione diretta sui prezzi di vendita dei televisori con CPT, che è stato necessario ridurre per rimanere competitivi rispetto ai nuovi modelli a schermo piatto, più attraenti. A titolo d'esempio, i televisori a schermo piatto hanno rappresentato il 63 % del valore totale delle vendite di televisori acquistati nel Regno Unito nel 2005, rispetto al 37 % soltanto nel 2004. Sia il risultato dell'inchiesta sia le informazioni ottenute dalle indagini di mercato suggeriscono che il volume delle vendite di televisori con CPT ha raggiunto il livello massimo nell'UE nel 2004 e che a decorrere da questa data la domanda è costantemente in diminuzione.

#### 4. Conclusione sul nesso di causalità

- (114) I dati suggeriscono che le importazioni oggetto di dumping abbiano esercitato una pressione sui prezzi dell'industria comunitaria e hanno probabilmente contribuito anche alla situazione di pregiudizio. Tuttavia, un'analisi più dettagliata, basata in particolare sull'evoluzione delle tendenze nell'arco del periodo considerato, non ha consentito di individuare un nesso causale, dal momento che non c'è una coincidenza temporale fra il deteriorarsi della situazione dell'industria comunitaria e l'evoluzione delle importazioni oggetto di dumping.
- (115) D'altra parte va sottolineato che l'inchiesta ha dimostrato che effettivamente esisteva una coincidenza temporale fra la situazione pregiudizievole dell'industria comunitaria e l'improvvisa e radicale riduzione della domanda di CPT nella Comunità. Questo si è tradotto in un aumento dei costi unitari di produzione e in un'ulteriore riduzione dei prezzi. Questa forte riduzione coincide perfettamente con la sempre maggiore penetrazione del mercato della tecnologia dei televisori a schermo piatto.

(116) Per concludere, non è stato possibile stabilire che le importazioni oggetto di dumping, considerate isolatamente, abbiano causato un pregiudizio materiale. Sono stati esaminati altri fattori, conformemente all'articolo 3, paragrafo 7, del regolamento di base e il pregiudizio può effettivamente essere attribuito alle conseguenze di un'improvvisa forte riduzione della domanda e di un aumento della disponibilità della tecnologia a schermo piatto a prezzi competitivi.

#### F. PROPOSTA DI CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO SENZA ISTITUZIONE DI MISURE

(117) Date le conclusioni cui si è giunti nei considerando da 105 a 114 per quanto riguarda il fatto che non è stato possibile stabilire in misura sufficiente un nesso causale fra il pregiudizio subito dall'industria comunitaria e le importazioni oggetto di dumping, la Commissione ritiene che il presente procedimento antidumping debba essere chiuso conformemente all'articolo 9, paragrafi 2 e 3, del regolamento di base,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

##### Articolo 1

È chiuso il procedimento antidumping relativo alle importazioni di tubi catodici per televisori a colori, ivi compresi tubi per video monitor, di tutte le dimensioni, dichiarati a norma dei codici NC 8540 11 11, 8540 11 13, 8540 11 15, 8540 11 19, 8540 11 91 e 8540 11 99, originari della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Corea, della Malaysia e della Thailandia.

##### Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 2006.

Per la Commissione  
Peter MANDELSON  
Membro della Commissione

## RETTIFICHE

**Rettifica del regolamento (CE) n. 584/2006 del Consiglio, del 10 aprile 2006, che modifica il regolamento (CE) n. 1480/2003 che istituisce un dazio compensativo definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni microcircuiti elettronici, detti DRAM (Dynamic Random Access Memories — memorie dinamiche ad accesso casuale), originarie della Repubblica di Corea**

*(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 103 del 12 aprile 2006)*

A pagina 25, punti 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della tabella di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1480/2003:

*anziché:* «DRAM in forme multicominate»,

*leggi:* «DRAM (standard) in forme multicominate».

A pagina 25, punti 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della tabella di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1480/2003:

*anziché:* «prezzo netto, franco frontiera comunitaria, delle DRAM in forme multicominate»,

*leggi:* «prezzo netto, franco frontiera comunitaria, delle DRAM (standard) in forme multicominate».

A pagina 25, tabella di cui all'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1408/2003:

— al numero 3:

*anziché:* «più del 10 % e meno del 20 %»,

*leggi:* «il 10 % o più, ma meno del 20 %»;

— al numero 4:

*anziché:* «più del 20 % e meno del 30 %»,

*leggi:* «il 20 % o più, ma meno del 30 %»;

— al numero 5:

*anziché:* «più del 30 % e meno del 40 %»,

*leggi:* «il 30 % o più, ma meno del 40 %»;

— al numero 6:

*anziché:* «più del 40 % e meno del 50 %»,

*leggi:* «il 40 % o più, ma meno del 50 %».

---